

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 4434

ORDINI DEL GIORNO

S. 2156 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (*Approvato dal Senato*).

N. 1.

Seduta del 14 giugno 2012

La Camera,

premessi che:

il rapporto della Commissione riporta che in Italia la diffusione della corruzione nella pubblica amministrazione ha assunto proporzioni di assoluta gravità. Nel Rapporto GRECO (*Group of States against corruption*) del 2011 si legge che la corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo calcistico, ecc. (...). La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo complesso;

altresì, un sondaggio del 2009 di Eurobarometro mostra che la percentuale di cittadini italiani che hanno ricevuto la richiesta o l'offerta di una tangente negli ultimi 12 mesi di riferimento è pari al 17 per cento (quasi il doppio della media dei paesi UE pari invece al 9 per cento);

una rilevazione del *Global corruption barometer 2010* di *Transparency International* indica che, tra il 2009 e il 2010, il 13 per cento dei cittadini (a fronte della media del 5 per cento nei Paesi dell'Unione europea) ha dichiarato di aver pagato – direttamente o tramite un familiare – tangenti nell'erogazione di diversi servizi pubblici (nello specifico, il 10 per cento nei contatti col sistema sanitario; il 3,8 per cento con la polizia; il 6,4 per cento per il rilascio di licenze e permessi; l'8,7 per cento per *utilities*; il 6,9 per cento con il fisco; il 13,9 in procedure doganali; il 28,8 col sistema giudiziario). Quanto alle motivazioni che hanno indotto alla dazione, il 2,8 per cento ha pagato la tangente per evitare problemi con le autorità; l'11,5 per cento per accelerare le procedure; l'11,3 per cento per ottenere un servizio cui aveva diritto;

per quanto riguarda il settore della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) presso il Consiglio d'Europa chiede al nostro Paese: 1) l'elaborazione di un piano nazionale anticorruzione con la previsione del suo monitoraggio e la valutazione della sua efficacia; 2) che il SAeT (Servizio anticorruzione trasparenza che opera presso il Dipartimento della funzione pubblica) si veda attribuita l'autorità e le risorse necessarie per valutare sistematicamente l'efficacia dei sistemi amministrativi generali progettati per prevenire e rilevare la corruzione, di rendere pubbliche tali valutazioni, e di formulare raccomandazioni per cambiamenti sulla base di tali valutazioni; 3) l'uniforme adozione di un codice di condotta per tutte le persone che svolgano funzioni amministrative (compresi i dirigenti e i consulenti); 4) l'adozione di un codice di condotta per i membri del Governo; 5) l'adozione di *standard* uniformi in materia di conflitto di interesse per le persone che svolgono funzioni amministrative (compresi i dirigenti e i consulenti); 6)

l'adozione di misure in tema del passaggio di funzionari dal settore pubblico al privato; 7) un adeguato sistema di protezione per coloro che, in buona fede, segnalino i casi sospetti di corruzione all'interno della pubblica amministrazione;

la Corte dei conti, nel febbraio 2010, ha valutato l'ammontare della corruzione, divenuta sistemica, in 50/60 miliardi di euro, cifra sottratta alla collettività, ai servizi, alle opere pubbliche e agli investimenti;

inoltre, la Direzione generale delle politiche regionali della Commissione europea ha affidato uno studio comparato alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Goteborg. Lo studio – effettuato tra dicembre 2009 e febbraio 2010 contattando 200 alti funzionari di ogni Stato per costruire l'indice nazionale e 34 mila cittadini europei (4.095 in Italia) per costruire un indice regionale – è stato reso noto a febbraio 2011. Sedici le domande su tre grandi aree: istruzione, sanità e giustizia. Si tratta, come recita testualmente il *dossier*, «della più corposa ricerca mai fatta al mondo». L'Italia è considerata tra le sei nazioni nelle quali si registrano le più alte variazioni all'interno dei confini (le altre sono Belgio, Spagna, Portogallo, Romania e Bulgaria). Tra le regioni più corrotte in Europa ci sono Campania e Calabria;

da tempo, un gruppo di associazioni e di singoli cittadini, riunitisi presso la Federazione nazionale della stampa, ha deciso di aprire un dibattito pubblico sull'esigenza di un maggiore riconoscimento del diritto all'informazione, con l'introduzione di una legge sul *Freedom of information* simile a quella introdotta negli Stati Uniti nel 1966 (FOIA) e da tempo esistente nei Paesi democratici;

negli Usa, in particolare, il FOIA è uno degli strumenti più importanti per controllare gli uffici pubblici ed è servito per limitare affari poco chiari, oltre che a permettere ai cittadini di partecipare al momento giusto ai meccanismi decisionali. In questo modo sono stati evitati gli inspiegabili ritardi negli *iter* dei procedimenti, la non trasparenza volta a privilegiare alcuni a discapito di altri, sono state semplificate le procedure e soprattutto è stato ridotto il fenomeno della corruzione che, secondo *Transparency International* (una ong che pubblica un rapporto annuale sul livello di corruzione nei diversi Paesi del mondo), viene limitato proprio dal libero accesso all'informazione;

il principio del *Freedom of information* obbliga la pubblica amministrazione a rendere pubblici i propri atti e rende possibile a tutti i cittadini di chiedere conto delle scelte e dei risultati del lavoro amministrativo,

impegna il Governo:

ad avviare maggiori e più incisive iniziative, anche legislative, atte ad allentare il legame sempre più forte tra corruzione, clientelismo e mafia nella pubblica amministrazione;

a mettere in atto le raccomandazioni rivolte all'Italia da parte degli Organismi internazionali che operano in contrasto alla corruzione e a valutare la possibilità di avviare uno studio e un dibattito sulla trasparenza amministrativa tenuto conto che una maggiore chiarezza delle procedure contribuirebbe ad arginare il fenomeno della corruzione, sempre più esteso nel nostro Paese;

a valutare l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento, tramite ulteriori iniziative normative di propria competenza, disposizioni simili a quanto previsto dal *Freedom of information Act*, la legge introdotta negli Stati Uniti nel 1966 (FOIA) e da tempo esistente nei Paesi democratici, tenendo conto anche dell'Agenda digitale italiana – ADI, che prevede tra i suoi principali obiettivi la definizione di una normativa in materia di «*e-government/open data*», cui è dedicato uno specifico gruppo di lavoro. 9/4434/1. Di Stanislao.

La Camera, premesso che:

è essenziale estendere al massimo possibile l'applicazione dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza amministrativa a tutti i contratti pubblici e, quindi, anche a quelli assai numerosi e consistenti per importo complessivo, relativi ai servizi ed alle pubbliche forniture;

è quanto mai opportuno avere un unico sistema di qualificazione per tutte le tipologie di appalti superiori ai 150.000 euro, in quanto si alleggerirebbe notevolmente, in tal modo, il carico di lavori delle stazioni appaltanti e si ridurrebbero gli oneri a carico della finanza pubblica, poiché cesserebbe l'attuale differente disciplina tra lavori pubblici da un lato e pubbliche forniture e servizi dall'altro,

impegna il Governo:

ad estendere, anche in altro provvedimento, la disciplina prevista dall'articolo 40 del codice dei contratti pubblici, relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, anche ai servizi ed alle forniture pubbliche al fine di tutelare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di ridurre gli oneri;

a disporre, di conseguenza, che tutti i soggetti ammessi alla partecipazione di gare pubbliche, siano essi di lavori, di servizi o di forniture superiori a 150.000 euro, configurino la loro attività nel rispetto dei principi di qualità, di professionalità e di correttezza e dimostrino di possedere la cosiddetta «attestazione di qualificazione» che, al pari di quanto già avviene per i lavori pubblici, dovrà essere rilasciata dalla Società organismo di attestazione (SOA), al fine di accertare ed attestare in capo ai soggetti esecutori, l'esistenza di adeguati requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. 9/4434/2. Abrignani.

La Camera,

premessi che:

il controllo è l'essenza stessa della democrazia: la possibilità da parte dei cittadini di esercitare il controllo su chi li governa è elemento fondativo di un sistema democratico; oggi, grazie alla rivoluzione digitale e a Internet, è tecnicamente possibile recuperare il rapporto diretto tra elettori ed eletti, a tutti i livelli istituzionali; rapporto che i mezzi di comunicazione di massa hanno in parte pregiudicato, a vantaggio spesso di una politica opaca o di facciata;

diviene pertanto improcrastinabile l'istituzione dell'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati perseguita dal movimento radicale fin dall'ingresso dei primi eletti in parlamento nel 1976. I quattro eletti di allora basarono infatti la loro azione politica sulla possibilità concreta da parte dei cittadini di essere messi nelle condizioni di conoscere ciò che avveniva nelle istituzioni: la creazione di Radio Radicale con la diretta – allora vietata – delle sedute d'aula è stato il primo importante passo nella direzione di questa fondamentale riforma democratica;

ed è proprio in questa direzione che si è mossa e si muove la proposta radicale di istituire un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: uno strumento della democrazia diretta che pone il candidato e l'eletto sotto la lente dell'elettore, in modo che questi possa conoscerlo, seguirlo nella sua attività politica, monitorare le sue scelte e anche i suoi interessi;

sotto l'aspetto patrimoniale, reddituale e degli interessi economici dei titolari di cariche elettive o direttive nella pubblica amministrazione, si tratta di riformare radicalmente la legge 5 luglio 1982, n. 441, colmando tutte quelle lacune nella legislazione che fino ad oggi hanno impedito di perseguire l'obiettivo dell'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini;

persino in questa Camera alla richiesta della delegazione radicale di pubblicare *on line*, sul sito istituzionale, la situazione patrimoniale e reddituale dei deputati, è stata opposta la necessità di dover passare dalla modifica della legge n. 441 del 1982 che, pur prevedendo la pubblicità dei dati in questione, ne limitava la pubblicità su un apposito bollettino difficilmente consultabile dai cittadini; d'altra parte, all'epoca era agli albori la rivoluzione digitale che ha marcato gli ultimi trent'anni della storia umana. L'*escamotage* che si è trovato in questo ramo del Parlamento – replicato poi ai Senato – per dare seguito alla richiesta della delegazione radicale è stato quello di prevedere la pubblicazione dei dati solo dietro una liberatoria sottoscritta dal deputato,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente un'iniziativa normativa volta a prevedere una radicale riforma della legge 5 luglio 1982, n. 441, che detti disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti. 9/4434/3. Bernardini, Zamparutti, Mecacci, Farina Coscioni, Beltrandi, Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, lettera *r*), del disegno di legge in esame aggiunge al codice penale l'articolo 346-*bis* (*Traffico di influenze illecite*), a norma del quale chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita;

sarebbe necessario procedere all'integrazione dell'articolo 346-*bis* ampliando le fattispecie «traffico di influenze illecite» anche per altri tipi di vantaggio estrinsecabili nei casi di raccomandazione su atti o comportamenti commissivi o omissivi o commissioni di reati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in ulteriori provvedimenti legislativi, di integrare l'articolo 346-*bis* come introdotto dal disegno di legge in esame, ampliando le fattispecie ivi previste anche ad altri tipi di vantaggio estrinsecabili nei casi di raccomandazione su atti o comportamenti commissivi o omissivi o commissioni di reati. 9/4434/4. Scilipoti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sulla disciplina di contrasto alla corruzione e all'illegalità nel settore pubblico, predisponendo un quadro di prevenzione generale, controlli mirati e rinnovate sanzioni;

un ruolo determinante nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità è svolto dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza con la legge n. 410 del 1991. La DIA si configura come un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato a provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima;

tra le attribuzioni della DIA rientra in via esclusiva la competenza in materia di segnalazioni di operazioni sospette (legge n. 231 del 2007) attinenti alla criminalità organizzata che costituiscono una spia di indebite operazioni finanziarie, incluse quelle corruttive;

negli ultimi mesi la DIA è stata oggetto di un processo di indebolimento retributivo e funzionale, unito ad un graduale depotenziamento delle strutture della Direzione sul territorio;

rispetto a quanto sancito dalla legge istitutiva, la Dia risulta ancora una sorta di progetto incompiuto, elemento questo che sottolinea quanto sia significativo il potenziale inesplorato della struttura;

il depotenziamento finanziario oltre che organizzativo messo in atto con gli ultimi provvedimenti rischia seriamente di compromettere una struttura fiore all'occhiello del sistema di controllo e di lotta all'illecito italiano, con il rischio di disattendere in maniera palese quanto auspicato da Bruxelles e di sfaldare in maniera vistosa un sistema virtuoso ed efficace strutturato in venti anni di sacrifici, passione e duro lavoro,

impegna il Governo

a consentire, attraverso specifici provvedimenti, la definizione di misure orientate alla completa attuazione della legge n. 410 del 1991, i cui contenuti sono poi confluiti nel decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di valorizzare la Direzione investigativa antimafia, anche attraverso la modifica degli interventi normativi che fino ad oggi hanno contribuito a depotenziarla sotto il profilo organizzativo, funzionale e retributivo. 9/4434/5. Di Biagio, Della Vedova, Bocchino, Menia, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino, Barbaro, Consolo, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Moroni, Muro, Paglia, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

La Camera,

premesso che:

la corruzione è un fenomeno sociale endemico e così fortemente condizionante il sistema delle autonomie locali, le strutture pubbliche e private, le società e gli organismi di gestione, che si sviluppa e si alimenta delle debolezze nella struttura economica ed istituzionale di un Paese, mettendone a rischio lo sviluppo democratico, la crescita economica e, soprattutto, la trasparenza delle procedure e dei processi amministrativi;

la corruzione, la concussione ed ogni forma di illegalità vanno combattute creando una conoscenza condivisa del fenomeno che implica il coinvolgimento dell'intera società, dalle istituzioni ai cittadini, al fine di rendere quest'ultimi pienamente consapevoli degli strumenti volti a prevenire e smascherare i fenomeni corruttivi da un lato e a favorire la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza all'interno della pubblica amministrazione dall'altro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative affinché siano previsti, nell'ambito della pubblica amministrazione: la rotazione biennale dei dirigenti preposti alla gestione di settori particolarmente esposti alla corruzione; il deposito annuale della loro dichiarazione patrimoniale e reddituale; la programmazione di un piano formativo, volto a fornire ai dirigenti responsabili della gestione tutte le conoscenze legislative, amministrative e procedurali per un sano e corretto svolgimento delle funzioni cui sono preposti, dando attuazione ai principi costituzionali dell'intangibilità morale dei dirigenti e della trasparenza e piena legalità all'interno della pubblica amministrazione. 9/4434/6. Mario Pepe (PD).

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, nello stabilire che i cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche devono adempierle «con disciplina ed onore», impone non solo il rispetto della «legalità formale», ma anche l'osservanza di ineludibili principi etico-morali, di cui sente urgente bisogno il popolo italiano;

dalla citata norma costituzionale discende, tra l'altro, l'obbligo per coloro che ricoprono incarichi istituzionali di servire la Nazione, di adempiere le proprie funzioni con imparzialità, indipendenza e nel rispetto della legge, di perseguire l'interesse pubblico, di collaborare lealmente con i diversi poteri dello Stato, di ispirare i propri comportamenti alla sobrietà, alla serietà ed alla morigeratezza che si conviene a quanti sono chiamati a rappresentare il Paese e le sue istituzioni democratiche;

stanno crescendo nell'opinione pubblica, ormai già da alcuni anni, sentimenti di profondo disagio e di diffusa insofferenza per la condotta di uomini politici, appartenenti a diversi schieramenti, che tengono comportamenti per più versi riprovevoli, diretti ad assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi dall'esercizio delle funzioni pubbliche o ad abusare dei propri poteri e delle risorse loro affidate in ragione dell'ufficio che ricoprono;

l'allarmante «crisi morale» della politica italiana si ripercuote negativamente anche sul piano istituzionale ed economico: non vi è dubbio, infatti, che lo smarrimento di saldi valori etici accresca il distacco tra cittadini e istituzioni, renda queste ultime meno credibili ed affidabili ed alimenti la sfiducia degli operatori economici nella capacità del Paese e dei suoi governanti di reagire efficacemente alla crisi in atto;

appare dunque necessario dotare con urgenza anche l'ordinamento italiano di credibili e trasparenti sistemi di valutazione e garanzia dell'etica pubblica e dell'integrità della classe dirigente politica, introducendo un complesso di regole deontologiche e di meccanismi di controllo e sanzione in grado di garantire la correttezza e la moralità dei comportamenti di coloro che ricoprono, a tutti i livelli, cariche elettive o di nomina politica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere – nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia costituzionalmente riconosciute a ciascuna Camera, nonché alle regioni ed enti locali ed in coordinamento con l'autonomia di ciascuno di tali enti – iniziative di carattere normativo volte ad assicurare la compiuta attuazione dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione, prevedendo in particolare l'adozione di una pluralità di norme che costituiscano un «codice etico» per coloro che ricoprono cariche pubbliche. 9/4434/7. Binetti.

La Camera,

premessso che:

il sistema dei controlli negli enti locali è stato riformato tra il 1997 e il 2001 con due interventi normativi: l'eliminazione del controllo preventivo di legittimità del CORECO (prima ridimensionato con la legge n. 127 del 1997, poi eliminato con la riforma del Titolo V della Costituzione) e la riforma della figura del segretario comunale, scelto oggi dal sindaco sulla base di un rapporto fiduciario e non più considerato l'occhio vigile dello Stato;

i controlli di legittimità sono stati messi in discussione sin dall'inizio degli anni Novanta a ragione della loro inidoneità a prevenire fenomeni di illegalità;

alla luce dei fatti di cronaca giudiziaria registratisi in maniera sempre più crescente in questi anni, appare oggi necessario riconsiderare la reintroduzione del controllo di legittimità per alcuni atti fondamentali e per assicurare una migliore correttezza dell'azione amministrativa;

occorre a tal proposito valutare quale sia l'organo istituzionale che nel nostro sistema amministrativo possa svolgere, in piena indipendenza, il controllo preventivo di legittimità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte ad affidare ad un organo giurisdizionale e indipendente il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti fondamentali. 9/4434/8. Tassone.

La Camera,

premessso che:

l'Italia si colloca al 90° posto su 145 nella graduatoria dei Paesi che consentono alle donne pari partecipazione e opportunità economiche;

secondo quanto emerge dall'ultima relazione annuale di Banca d'Italia (in cui è stato inserito, per la prima volta, un capitolo sulle differenze di genere), ad una più elevata presenza di donne tra gli amministratori pubblici corrispondono livelli di corruzione più bassi;

nelle imprese con almeno 50 dipendenti è donna il 12 per cento dei dirigenti, mentre a ricoprire un ruolo di alta dirigenza nei consigli di amministrazione di imprese con oltre 10 milioni di fatturato c'è solo un 9 per cento di donne, con qualche miglioramento nell'ultimo anno nelle società quotate,

impegna il Governo

a verificare il rispetto delle disposizioni già esistenti e ad adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica ed economica del Paese, in conformità con gli *standard* europei. 9/4434/9. D'Ippolito Vitale.

La Camera,

premessso che:

l'articolo 13, comma 1, lettera r), del provvedimento in esame introduce nel codice penale la fattispecie di traffico di influenze illecite;

la formulazione della norma citata evidenzia una pericolosa genericità che contrasta palesemente con la necessità di tipizzazione delle condotte penalmente sanzionabili;

tale genericità appare foriera di condotte che potrebbero creare effetti distorsivi nell'applicazione della norma stessa, segnatamente con riguardo alla individuazione dei comportamenti leciti e di quelli illeciti;

si profila il rischio concreto che, mancando nel nostro ordinamento una specifica disciplina in materia di *lobbying*, tale norma dia luogo ad uno scontro permanente sia dal lato politico che da quello giudiziario totalmente estraneo alle finalità insite nel provvedimento in esame;

non sono mancati casi in cui il legislatore ha rinunciato alla previsione normativa di fattispecie penali proprio per la difficoltà, se non impossibilità, di individuare puntualmente le condotte illecite,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente un provvedimento teso ad introdurre nel nostro ordinamento una disciplina specifica in materia di *lobbying*, anche al fine di circoscrivere la discrezionalità nell'applicazione della norma di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera r). 9/4434/10. Garagnani.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Aula introduce nuove ed efficaci misure per il contrasto della corruzione, sia in sede amministrativa che penale, in attuazione della Convenzione ONU del 2003 e al fine di prevenire e punire più efficacemente un fenomeno che in Italia, secondo stime della Corte dei Conti, si aggira su un valore di circa sessanta miliardi di euro, con un preoccupante inquinamento della vita economica, sociale e politica;

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo in materia di incandidabilità al Parlamento europeo, nazionale, e ai consigli regionali, provinciali e comunali e in altri ruoli amministrativi e di governo, per coloro che hanno subito condanne definitive per gravi reati;

attualmente l'incandidabilità è prevista dalla normativa vigente per i consigli comunali, provinciali e regionali, ma non per il Parlamento e ciò costituisce un *vulnus*, incomprensibile per i cittadini, sia alla luce della parità tra i diversi livelli in cui si articola la Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, e sia sotto il profilo dell'«onorabilità» della funzione parlamentare, alla luce degli articoli 51 e 54 Costituzione,

impegna il Governo

ad esercitare la delega in tema di incandidabilità in Parlamento dei condannati con sentenza definitiva per gravi reati in tempo utile affinché le norme possano essere vigenti e applicabili entro la scadenza naturale dell'attuale legislatura e prima delle elezioni previste per l'anno 2013. 9/4434/11. Mantini.

La Camera,

premesse che:

il testo del provvedimento in esame contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

la questione viene affrontata sia sotto l'aspetto preventivo sia sotto l'aspetto repressivo;

l'argomento della prevenzione dei fenomeni di corruzione e di altri reati contro la pubblica amministrazione nonché di comportamenti a qualsiasi titolo illegali nel medesimo contesto viene trattato facendo ampio riferimento alla trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 2);

la trasparenza prescritta implica la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

si prevede, inoltre, che nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni siano altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini e che tali informazioni siano pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione;

è necessario rendere effettivamente accessibili al pubblico i dati direttamente connessi alla trasparenza delle procedure presso i siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni ed è altresì da considerarsi essenziale il ruolo di controllo da parte del cittadino, strettamente collegato a tali forme di pubblicazione,

impegna il Governo:

ad individuare con la massima urgenza un sistema informatico predefinito e unico, da applicare ai siti di tutte le pubbliche amministrazioni, che garantisca e faciliti il diritto di accesso riconosciuto al cittadino. Il sistema informatico dovrà essere semplice ed operativo di modo che si giunga in tempi brevi ad una concreta attuazione alle norme sulla prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Oltre alla predisposizione di una struttura informatica uguale per tutti i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni;

a prevedere un sistema di frequenti controlli a campione sulla effettiva operatività dei citati siti internet nonché, nello specifico, dell'area relativa ai dati e alle informazioni la cui pubblicazione è considerata preventiva rispetto a fenomeni di illegalità. 9/4434/12. Ria.

La Camera,

premesse che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche

elettive e di governo (a livello centrale, regionale, locale ed europeo), conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

la finalità del testo unico è, inoltre, quella di disciplinare i casi di decadenza e di sospensione dalle cariche in caso di sentenze definite di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica e di coordinare le norme sull'incandidabilità con quelle vigenti in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo;

prevedendo, per l'esercizio della delega, il termine di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si rischia, tuttavia, di non assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di incandidabilità per i condannati a partire dalle prossime elezioni politiche del 2013, compromettendo, così, in sostanza, la possibilità di escludere effettivamente dalle aule parlamentari i soggetti condannati, anche in via definitiva;

è evidente che si tratta di temi particolarmente delicati e rilevanti che, se affrontati in maniera efficace e credibile, possono decisamente contribuire all'avvio di una nuova stagione politica e «civile» per il nostro Paese, che richiede un impegno serio, coerente e responsabile da parte di tutte le istituzioni;

in questo particolare momento storico, caratterizzato da un forte e diffuso senso di sfiducia collettiva nei confronti della politica, che rischia, se non contrastato efficacemente, di delegittimare l'intero sistema istituzionale italiano, è quanto mai urgente e necessario, infatti, dare «segnali» forti e concreti di coerenza, di serietà e di trasparenza,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente il decreto legislativo di cui in premessa, e, comunque, in tempi utili a garantire l'entrata in vigore e l'applicazione delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, conseguente a sentenze definitive di condanna, a partire dalla prossime elezioni politiche del 2013. 9/4434/13. Della Vedova, Bocchino, Menia, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Moroni, Muro, Paglia, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

in particolare, l'articolo 13, alla lettera *r*), introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato, il traffico di influenze illecite;

il nuovo articolo 346-*bis* del codice penale, infatti, punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio»;

anche nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera è stato segnalato un rischio di eccessiva genericità nella

tipizzazione del nuovo reato, che si presterebbe ad interpretazioni arbitrarie da parte degli inquirenti e dei giudici; infatti la norma, in assenza di una disciplina che fissi, in maniera chiara ed inequivocabile, il confine tra l'attività lecita, nel campo delle relazioni istituzionali e della rappresentanza di interessi e «l'influenza illecita» rispetto all'attività del decisore pubblico, rischia non solo di arginare l'inquinamento illegale della vita politica e amministrativa, ma di esporre a sospetti e pericoli l'attività quotidianamente svolta, in maniera trasparente, da molti professionisti;

al fine di introdurre maggiori elementi di chiarezza per qualificare con più concretezza la «mediazione illecita», diventa quanto mai urgente e necessario procedere, in tempi rapidi, all'approvazione di una disciplina legislativa recante un pieno riconoscimento e una puntuale regolamentazione dell'attività di *lobbying*, in modo da allineare finalmente l'Italia alla maggior parte dei Paesi europei e garantire così la massima trasparenza e la correttezza dell'attività politica, legislativa ed amministrativa, nonché una ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali pubblici,

impegna il Governo

ad attivarsi tempestivamente al fine di adottare provvedimenti normativi volti ad introdurre una disciplina ampia ed organica dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, fissando requisiti certi ed affidabili per il suo esercizio, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, partecipazione, parità di trattamento e pluralismo economico, sociale e culturale. 9/4434/14. Moroni, Della Vedova, Bocchino, Menia, Briguglio, Giorgio Conte, Patarino, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Muro, Paglia, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

La Camera

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame contempla il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi secondo i principi ed i criteri direttivi ivi indicati;

ritenuto opportuno che tale delega venga attuata in tempo utile per le prossime elezioni politiche e, quindi, in abbondante anticipo rispetto alla presentazione delle candidature,

impegna il Governo

a dare attuazione alla delega in tempo utile per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni politiche. 9/4434/15. Contento, Santelli.

La Camera,

premessi che:

la concessione di favori, favoritismi, fino alla censurabile corruzione, sono purtroppo episodi che funestano le cronache dell'Italia repubblicana, e tale situazione illecita, provata e condannata penalmente in alcuni casi, ma in altri anche solo sospettata e resa di pubblico dominio, ha certamente contribuito in larga parte a nutrire quel generale e diffuso senso di sfiducia che i cittadini provano nei confronti della politica e delle istituzioni;

nelle maggiori democrazie occidentali, e anche in molti settori privati, è da tempo in uso un impianto legislativo che contempla l'assunzione di comportamenti virtuosi da parte di eletti e dipendenti della P.A. attraverso l'adesione ad un codice di comportamento etico che fissa dei principi di base da cui si sviluppano obblighi di comportamento e vincoli volti a contrastare i fenomeni di corruzione;

la necessità di adottare norme di comportamento chiare e vincolanti appare oggi più che mai impellente anche nel nostro Paese;

il provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, stabilisce che il Governo definisca un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che preveda anche il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche con proprio decreto e considerando le proposte di legge attualmente presentate in materia, per predisporre la necessaria normativa in materia di prescrizioni, anche minuziose, sul valore e sulla tipologia di beni o di altre utilità che i tutti i soggetti e funzionari pubblici, nonché titolari di cariche politiche, di alte cariche amministrative, magistrati e docenti universitari possono o non possono accettare sotto forma di regalo, nonché in materia di codice deontologico di comportamento. 9/4434/16. Galli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 contiene una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,

impegna il Governo

ad esercitare tempestivamente la delega e comunque in tempo utile affinché le norme in questione si applichino alle prossime elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. 9/4434/17. Giovanelli, Ferranti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in ordine alla trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, principio inscindibile dalla prevenzione e repressione dell'illegalità e della corruzione nella pubblica amministrazione;

il massimo grado possibile di trasparenza nelle relazioni fra l'opinione pubblica, gli interessi privati, e la politica che rappresenta gli interessi generali è imprescindibile, ma il nostro Paese si distingue da molti altri paesi, europei e non, per l'assenza di una disciplina che delinea i margini legittimi di una possibile relazione tra il pubblico e il privato, con ciò sottraendola alla trasparenza e alimentandone la visione convenzionale, tutta nostrana, quale pratica corruttrice volta ad ottenere privilegi attraverso scambi di favori;

a sua volta, il supposto legame tra l'attività cosiddetta di *lobbying* e la corruzione sembra aver funzionato quale deterrente ad una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi che, nelle società complesse quali quelle contemporanea andrebbe, al contrario, guardata come una forma di partecipazione democratica, da sottoporre a regole che la rendano cristallina;

occorre che sia affermata una logica di trasparenza a base dell'attività di *lobbying* posta in essere dai gruppi di interesse, al fine di favorire un maggior controllo sull'*iter* di formazione del processo decisionale, con ciò contribuendo ad eliminare gli effetti distorsivi tipici di quella attività di *lobbying* svolta in una «zona grigia»,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione di disposizioni e regole chiare e certe in ordine alla definizione e alla regolamentazione delle attività lobbistiche, in particolare attraverso la creazione di un Registro pubblico consultabile *on line* cui gli operatori debbano iscriversi ed un codice di condotta per l'esplicazione delle loro attività. 9/4434/18. Cimadoro, Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il testo affronta anche le questioni legate al conflitto di interessi e alle incompatibilità, in particolare quando quest'ultima assume le vesti del divieto a ricoprire determinati ruoli o incarichi in conseguenza di condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i dipendenti pubblici per delitti contro la pubblica amministrazione;

il provvedimento non affronta la questione del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare né introduce un meccanismo diretto e automatico tra di essi nel caso del dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva;

al riguardo, sussiste una ulteriore lacuna normativa in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto «patteggiamento»): le norme prevedono che, qualora la pena irrogata con il rito del patteggiamento non superi i due anni, la sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie e ciò ha consentito ad imputati di delitti contro la pubblica amministrazione, dopo aver patteggiato la pena, di essere reintegrati nel posto di lavoro precedentemente occupato;

la causa del suddetto effetto – perverso, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, in quanto, per i medesimi delitti, alla condanna non inferiore a tre anni, con rito ordinario, consegue l'estinzione del rapporto di lavoro – è determinata dall'assenza di una clausola di salvezza tale che fosse possibile la immediata apertura di un procedimento disciplinare che consentisse poi l'irrogazione della sanzione amministrativa più efficace,

impegna il Governo

a colmare la lacuna normativa indicata in premessa, adottando le iniziative, anche legislative, al fine di equiparare, con riguardo agli effetti sul procedimento disciplinare della pubblica amministrazione, gli effetti della pena non superiore a due anni, irrogata con il rito del

patteggiamento, alla condanna, irrogata con rito ordinario, per un tempo non inferiore a tre anni. 9/4434/19. Donadi, Favia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il nostro Paese sopporta una zavorra dell'ordine di 60 miliardi annui, a tanto ammonta il costo della nostra corruzione, che nessuna economia può reggere e che altro non è che una tassa occulta sui cittadini estranei all'accordo criminale;

di fronte a tale contesto, è il momento di imprimere una brusca inversione di rotta per una rieducazione all'etica pubblica, che prescindendo, di base, dal fatto che un comportamento sia o no penalmente rilevante o perseguibile, ma si leghi ai concetti di responsabilità, dignità, opportunità di fare o non fare qualcosa;

il Presidente della Corte dei Conti ha recentemente sottolineato che «per contribuire ad accrescere la cultura dell'integrità nella p.a. e sfidare la corruzione, un ruolo fondamentale può svolgere l'etica, vale a dire la propria, intima tensione morale del funzionario pubblico al suo corretto agire» – al «funzionario pubblico» possiamo aggiungere la condizione di ogni persona chiamata a ricoprire incarichi pubblici e di rappresentanza – e ha proseguito considerando che «I fenomeni corruttivi vanno perseguiti con rigore perché incidono con conseguenze profondamente negative sulla Comunità, non solo in termini di lesione del principio della concorrenza, con effetti deprimenti sul sistema economico, ma anche sotto il profilo etico-sociale. L'incremento di gravi episodi di illegalità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni può minare la credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, favorendo il consolidarsi nella società di atteggiamenti negativi di mancanza di fiducia nel corretto funzionamento dell'ordinamento democratico.»;

il testo affronta, a fini preventivi, anche ambiti e tematiche che vi sono strettamente connessi, quali, in particolare, attraverso ampia delega, l'applicazione dell'istituto dell'incandidabilità per i soggetti condannati in via definitiva per determinati reati;

il rapporto tra politica ed illegalità e corruzione costituisce un aspetto preoccupante nel nostro Paese, anche in ordine all'entità dei casi che sono venuti e vengono continuamente alla luce: nella consapevolezza di ciò, due anni orsono, la Commissione parlamentare cosiddetta «Antimafia» ha approvato, all'unanimità, un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», da intendersi quale codice etico che impegnava i partiti nella formazione delle proprie liste di candidati, al fine di non candidare né sostenere, neanche indirettamente, soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati gravi reati – tra i quali, oltre a quelli di grave allarme sociale, l'usura, il riciclaggio, il traffico illecito di rifiuti;

il peculiare contesto socio-economico che sta vivendo il nostro Paese, unito alla gravità e all'entità del fenomeno corruttivo e dell'illegalità, impone che si imprima un forte segnale di trasparenza e di impegno, da parte dello Stato, ad offrire alla collettività una condizione elettorale più rispondente a questioni di etica pubblica e a sanzionarne le violazioni, dando vita ad un circuito virtuoso tra il contributo pubblico ed il soggetto non indegno a riceverlo,

impegna il Governo

ad introdurre, attraverso iniziative, anche legislative, la previsione della decadenza dal diritto all'ottenimento di risorse e contributi pubblici per i partiti che candidano soggetti per i quali l'ordinamento dispone l'incandidabilità ai sensi della delega di cui all'articolo 10 del provvedimento in titolo. 9/4434/20. Messina, Di Giuseppe.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il nostro Paese sopporta una zavorra dell'ordine di 60 miliardi annui, a tanto ammonta il costo della nostra corruzione, che nessuna economia può reggere e che altro non è che una tassa occulta sui cittadini estranei all'accordo criminale;

da un punto di vista economico, una recente ricerca (P. Davigo e M. Arnone, «Arriva la crisi economica? Subito spunta la corruzione»), evidenziata da «Lavoce.info», ha messo in relazione l'interazione tra la variazione percentuale del PIL e l'emersione di vicende corruttive di una certa rilevanza, e ha confermato la tesi generale secondo cui fasi negative del ciclo economico facilitano l'emersione di fenomeni di criminalità politico-affaristica in generale e corruttiva in particolare;

ciò non significa che la casistica dei reati di corruzione aumenti nei frangenti di crisi economica, anzi è assunto condiviso che gli illeciti tendano a essere costanti nel tempo: si può riscontrare un'improvvisa contrazione solo quando l'emersione degli scandali è tale da innalzare esponenzialmente il «costo del rischio» del mercato illegale, rendendo l'accordo corruttivo «diseconomico». Ad esempio, negli appalti banditi dopo «Tangentopoli» il prezzo pagato dagli enti pubblici è calato in media del 40-50 per cento (dai 300-350 miliardi di lire per km della metropolitana di Milano si è passati a 150-250 miliardi);

la lotta alla corruzione, specie se viene intesa nel modo più ampio di «malamministrazione», svolge un ruolo chiave per l'economia di un Paese, in quanto consente di liberare energie vitali compresse, che possono aiutare lo sviluppo dei mercati, e favorisce situazioni di emersione delle attività economiche che giovano al sistema generale della fiscalità;

gli effetti del provvedimento in esame potranno essere valutati in futuro, attualmente è possibile sperare che l'impianto che ne scaturisce e gli strumenti che ha inteso utilizzare possano condizionare il mercato della corruzione;

è da ritenere, stando anche ai dati di altri Paesi, fortemente efficace nella lotta alla corruzione e l'illegalità un sistema di tutela marcatamente preventivo, severissimo sui controlli di tutti i fattori in gioco,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a rafforzare e rendere più efficiente l'azione della magistratura contabile, in particolare in ordine alle responsabilità e ai risarcimenti per danno all'erario e all'inosservanza dei criteri di sana gestione, di cui alla disciplina vigente, a causa della corruzione e dell'illegalità. 9/4434/21. Borghesi, Mura.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il testo affronta anche le questioni legate al conflitto di interessi e alle incompatibilità, in particolare quando quest'ultima assume le vesti del divieto a ricoprire determinati ruoli o incarichi in conseguenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, anche con sentenze non passate in giudicato, irrogate a dipendenti pubblici;

il provvedimento non affronta la questione del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare: non introduce un meccanismo diretto e automatico tra di essi nel caso del dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva, né la questione, pur spinosa, della difformità di trattamento tra la condanna conseguente all'applicazione della pena su richiesta e la condanna con rito ordinario irrogata ai dipendenti pubblici;

a fronte della pervasività dell'illegalità e della corruzione, è il momento di imprimere una brusca inversione di rotta per una rieducazione all'etica pubblica, che prescindendo, di base, dal fatto che un comportamento sia o no penalmente rilevante o perseguibile, ma si leghi ai concetti di responsabilità, dignità, opportunità di fare o non fare qualcosa;

il Presidente della Corte dei Conti ha recentemente sottolineato che «per contribuire ad accrescere la cultura dell'integrità nella p.a. e sfidare la corruzione, un ruolo fondamentale può svolgere l'etica, vale a dire la propria, intima tensione morale del funzionario pubblico al suo corretto agire» – al «funzionario pubblico» possiamo aggiungere la condizione di ogni persona chiamata a ricoprire incarichi pubblici e di rappresentanza – e ha proseguito considerando che «i fenomeni corruttivi vanno perseguiti con rigore perché incidono con conseguenze profondamente negative sulla Comunità, non solo in termini di lesione del principio della concorrenza, con effetti deprimenti sul sistema economico, ma anche sotto il profilo etico-sociale. L'incremento di gravi episodi di illegalità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni può minare la credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, favorendo il consolidarsi nella società di atteggiamenti negativi di mancanza di fiducia nel corretto funzionamento dell'ordinamento democratico»,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a rendere più incisive le procedure di sospensione dalle funzioni per i dipendenti indagati. 9/4434/22. Rota, Palagiano.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, nell'ambito delle disposizioni in materia di controlli negli enti locali successivamente stralciate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, individua il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali nel segretario comunale, disponendo altresì che l'eventuale diversa determinazione da parte dell'ente debba essere motivata;

con ciò al segretario comunale era assegnata una funzione determinante nell'attività di prevenzione della corruzione, in quanto è chiamato a redigere il piano triennale di prevenzione e a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che dovranno operare nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e a vigilare affinché da

questi siano svolte le attività nei settori rischiosi individuati – naturalmente conseguono sanzioni di carattere disciplinare nel caso di omissioni;

in particolare, il segretario comunale, al pari degli omologhi responsabili individuati nelle pubbliche amministrazioni tra i dirigenti amministrativi di prima fascia, risponde personalmente nel caso di commissione di reato all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi, sul piano disciplinare, per danno erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione;

l'attribuzione dei suddetti nuovi compiti al Segretario risulta coerente con i compiti di coordinamento dei dirigenti e di controllo sulla regolarità amministrativa, che spetta loro di diritto nei comuni sprovvisti di dirigenza o nei Comuni nei quali non si applica la distinzione tra competenze degli organi di indirizzo e organi di gestione;

in particolare, reso dal provvedimento strumento di garanzia e controllo della legalità – e dell'imparzialità – nelle amministrazioni locali, sembrerebbe necessario apportare alcune conseguenti modificazioni alla vigente disciplina dello *status* del segretario comunale e provinciale,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, le iniziative, anche legislative, finalizzate:

- a) a garantire in maggior misura la posizione di indipendenza del segretario comunale;
- b) a rivisitarne i compiti ed i doveri di comportamento;
- c) a rivedere i criteri di nomina, al fine di ridurre l'attuale tasso di fiduciarità. 9/4434/23.

Piffari, Porcino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il nostro Paese sopporta una zavorra dell'ordine di 60 miliardi annui, a tanto ammonta il costo della nostra corruzione, che nessuna economia può reggere e che altro non è che una tassa occulta sui cittadini estranei all'accordo criminale;

il provvedimento in titolo introduce norme «minime», ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, di carattere preventivo per combattere corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione con riguardo alla posizione dei dipendenti pubblici – tra queste, il principio della rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione, la previsione dell'incompatibilità con determinati incarichi e posizioni per i dipendenti condannati, anche in via non definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, una disciplina che ha l'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di conflitti d'interesse;

il Presidente della Corte dei conti ha recentemente sottolineato che «per contribuire ad accrescere la cultura dell'integrità nella p.a. e sfidare la corruzione, un ruolo fondamentale può svolgere l'etica, vale a dire la propria, intima tensione morale del funzionario pubblico al suo corretto agire» – al «funzionario pubblico» possiamo aggiungere la condizione di ogni persona chiamata a ricoprire incarichi pubblici e di rappresentanza – e ha proseguito considerando che «I fenomeni corruttivi vanno perseguiti con rigore perché incidono con conseguenze profondamente negative sulla Comunità, non solo in termini di lesione del principio della concorrenza, con effetti deprimenti sul sistema economico, ma anche sotto il profilo etico-

sociale. L'incremento di gravi episodi di illegalità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni può minare la credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, favorendo il consolidarsi nella società di atteggiamenti negativi di mancanza di fiducia nel corretto funzionamento dell'ordinamento democratico.»;

sotto questo aspetto, il testo affronta anche le questioni legate al conflitto di interessi e alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, in particolare quando quest'ultima assume le vesti del divieto a ricoprire determinati ruoli o incarichi in conseguenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, anche con sentenze non passate in giudicato, irrogate a dipendenti pubblici;

a fronte della pervasività dell'illegalità e della corruzione dovuta alla «malamministrazione», è il momento di imprimere una brusca inversione di rotta per una rieducazione all'etica pubblica, che prescindendo, di base, dal fatto che un comportamento sia o no penalmente rilevante o perseguibile, ma si leghi ai concetti di responsabilità, dignità, opportunità di fare o non fare qualcosa,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni – nella loro accezione più larga, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche a tempo parziale o a titolo non oneroso, a coloro che sono stati condannati, con sentenza anche non definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione, prevedendo la decadenza immediata dall'incarico per chi lo abbia illegittimamente ricevuto e l'applicazione di sanzioni disciplinari per il soggetto che lo ha autorizzato. 9/4434/24. Monai, Leoluca Orlando.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame è intervenuto a modificare la vigente disciplina sul ricorso ad arbitri per la risoluzione delle controversie derivanti da concessioni, appalti, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le modifiche introdotte non intaccano la vigente possibilità di ricorso ad arbitri da parte delle pubbliche amministrazioni, bensì prevedono l'individuazione dell'arbitro tra i dirigenti pubblici, salvo che non sia possibile far ricorso a tali risorse interne, e l'indicazione dell'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale, la cui eventuale differenza rispetto all'importo spettante agli arbitri nominati nel relativo collegio è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara;

le norme in commento sono state oggetto di incessanti modifiche, ultima delle quali la recente reintroduzione del ricorso all'arbitrato nelle controversie delle pubbliche amministrazioni, accompagnata dalle perplessità avanzate dalla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

i costi degli arbitrati sono altissimi per la pubblica amministrazione: con riguardo agli ultimi dati pubblicati dall'Autorità, riferiti al 2010, si evince che si va dai 2.933.048,47 euro spesi dall'amministrazione per i compensi dei collegi arbitrali, ai 475.869.668,44 euro, somma che riassume tutte le condanne delle stazioni appaltanti, dunque comprensiva di compensi degli arbitri (e più in generale le spese per il funzionamento del collegio), condanna nel merito, spese per consulenze tecniche etc.;

tali enormi cifre si spiegano alla luce di un altro dato essenziale: l'amministrazione pubblica soccombe nei giudizi arbitrati il 99,98 per cento delle volte, cioè secondo i giudizi degli arbitri il soggetto pubblico ha sempre torto, e al torto consegue la condanna al pagamento delle spese di funzionamento del collegio a carico del soccombente;

le ragioni dell'introduzione del divieto erano da ricercarsi nella constatazione fattuale dell'insuccesso dell'istituto dell'arbitrato, infatti l'Autorità di vigilanza aveva stimato che la percentuale di soccombenza della pubblica amministrazione, sia negli arbitrati amministrati, sia in quelli liberi, era sempre fortemente elevata così come risultava eccessivamente elevata la durata media degli arbitrati stessi;

la recente reintroduzione è stata motivata con il presupposto che i tempi veloci per la soluzione delle controversie, dovuti alle clausole compromissorie – che il testo in titolo sottopone ad autorizzazione – si traducevano in un risparmio economico,

impegna il Governo

a monitorare e a riferire in Parlamento, con cadenza almeno semestrale, sull'impatto economico-finanziario delle modifiche introdotte dal testo in esame in materia di arbitrati. 9/4434/25. Favia, Di Pietro.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di combattere, prevenendole e reprimendole, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione;

il nostro Paese sopporta una zavorra dell'ordine di 60 miliardi annui, a tanto ammonta il costo della nostra corruzione, che nessuna economia può reggere e che altro non è che una tassa occulta sui cittadini estranei all'accordo criminale;

di fronte a tale contesto, è il momento di imprimere una brusca inversione di rotta per una rieducazione all'etica pubblica, che prescindendo, di base, dal fatto che un comportamento sia o no penalmente rilevante o perseguibile, ma si leghi ai concetti di responsabilità, dignità, opportunità di fare o non fare qualcosa;

la lotta alla corruzione, in particolare quando intesa quale lotta alla «malamministrazione», svolge un ruolo chiave per l'economia di un Paese, in quanto consente di liberare energie vitali compresse, che possono aiutare lo sviluppo dei mercati, e favorisce situazioni di emersione delle attività economiche che giovano al sistema generale della fiscalità;

è da ritenere, stando anche ai dati di altri Paesi, fortemente efficace nella lotta alla corruzione e all'illegalità un sistema di tutela marcatamente preventivo, severissimo sui controlli di tutti i fattori in gioco: le pubbliche amministrazioni costituiscono, nel loro insieme, un grande motore per tutte le imprese del Paese, in particolare per quelle piccole e medie, ma ciò deve essere accompagnato, a fini preventivi, da una rigorosa selezione degli operatori economici;

i principi della trasparenza, della correttezza dell'agire, dell'affidabilità dell'imprenditore e dell'impresa, la lotta alla concorrenza sleale determinata dalle imprese e dagli imprenditori che agiscono nell'illegalità, debbono guidare le pubbliche amministrazioni nella scelta del soggetto privato cui affidare l'esecuzione di lavori, servizi o forniture,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, ad assumere iniziative, anche legislative, finalizzate ad introdurre la risoluzione automatica del contratto di appalto in seguito all'accertamento, anche in corso d'opera con riguardo all'incarico ricevuto, di responsabilità dell'impresa per reati di corruzione e altri gravi reati, nonché ad introdurre, quale sanzione, la previsione dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 9/4434/26. Palagiano, Piffari

La Camera,

premessi che:

la corruzione costa ai cittadini tra i 50 e i 60 miliardi di euro. È una tassa occulta, che trasforma risorse pubbliche, destinate a servizi e opere, a noi cittadini, in profitti illeciti. È una zavorra ancora più insopportabile in una fase di crisi economica e di tagli alla spesa dello Stato;

secondo l'ultimo rapporto di «*Transparency International*», il nostro Paese è al 67° posto per trasparenza nelle decisioni pubbliche. L'intero valore dei beni sequestrati e confiscati alla mafia negli ultimi due anni (18 miliardi) non basta a coprire neppure un quinto di ciò è stato contemporaneamente sottratto ai cittadini come costo della corruzione;

secondo il rapporto 2010, sono ai primi posti della classifica molti paesi europei, tra cui Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, che scavalcano paesi africani come il Ruanda e il Ghana. Lo scorso anno la Corte dei conti ha stimato in 60 miliardi di euro (+30 per cento in più rispetto al 2009) il costo della corruzione in Italia. Inoltre, uno studio realizzato dalla Banca d'Italia, presentato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, ha evidenziato come la presenza mafiosa in quattro regioni (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) abbia prodotto un ritardo, in termini di mancato sviluppo economico, pari al 15 per cento del Prodotto interno lordo;

nelle quattro regioni ad alta densità mafiosa le indagini relative alle diverse attività processuali mettono in luce il forte condizionamento della pubblica amministrazione, concentrato soprattutto negli appalti pubblici, nella gestione dei finanziamenti comunitari, nello smaltimento dei rifiuti e nel settore sanitario. Un condizionamento che spiega il nesso tra corruzione e criminalità organizzata e il consolidamento del rapporto tra mafia, affari e politica. Lo studio della Banca d'Italia parla di rischio infiltrazione mafiosa in territori «non tradizionali», evidenziando così l'esigenza di un impegno da parte dello Stato che, oltre a contenere la «pervasività» della criminalità organizzata e a condurre un'efficace azione di contrasto, si orienti verso un'efficace azione sul piano sociale ed economico per distruggere il suo «brodo di coltura»: il sottosviluppo;

sebbene i dati sul numero di condanne (6), di denunce e di arresti per corruzione ne tratteggino un *trend* decrescente, almeno dal 2000 al 2007, sembra che questi stessi dati, dal 2008 in poi, abbiano fatto registrare una controtendenza e che la «qualità» della corruzione, ossia la sua pervasività ai più alti livelli istituzionali, il suo utilizzo costante da parte delle organizzazioni criminali e la sua percezione sociale siano cresciuti notevolmente;

inoltre, i dati sul *Corruption Perception Index*, dal 2005 al 2011, mostrano come la corruzione percepita nel settore pubblico, legata principalmente al numero di casi esistenti ma non scoperti (c.d. «numero oscuro»), sia aumentata in maniera evidente;

in quest'ottica, lo scambio corruttivo si manifesta attraverso una serie di reati (dazione o sollecitazione di tangenti, riciclaggio, traffico di influenze, peculato, malversazione, abuso di

poteri, illecito arricchimento). Le convenzioni internazionali sulla corruzione cercano di punire gli intermediari della corruzione e di dare rilievo, di conseguenza, ad un rapporto trilaterale (corrotto-corruttore-intermediario) piuttosto che ad un rapporto bilaterale tradizionale;

la corruzione si sconfigge, attraverso delle leggi che facilitino il compito di chi denuncia le tangenti e, soprattutto, non lo rendano vano visti i tempi attuali della giustizia;

oggi, denunciare la corruzione è rischioso perché porta molto spesso all'isolamento e soprattutto non garantisce che i colpevoli siano realmente puniti;

ecco perché le operazioni di pulizia e le continue indagini sui casi di corruzione sembrano solo proclami elettorali o tentativi improduttivi di giustizia perché nulla hanno a che fare con una reale lotta alla corruzione e con una pena certa per i corrotti;

se i colpevoli continuano ad essere assolti (e in alcuni casi godono anche di vitalizi per le loro attività parlamentari), si diffonde tra i cittadini una sensazione di impunità che li spinge a non denunciare la corruzione e anzi a considerarla l'*exploit* di alcuni furbi,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa normativa atta all'introduzione della figura del collaboratore di giustizia anche per i reati di corruzione, così come già avviene per quelli di mafia. 9/4434/27. Evangelisti, Cimadoro.

La Camera,

premessi che:

il fenomeno della corruzione non è solo un atto individuale di illegalità. In molti paesi è diventato un vero e proprio sistema organizzato che interviene in molti settori della vita pubblica alterando le regole della democrazia, della trasparenza e della concorrenza, oltre a rappresentare un costo per l'economia in termini di risorse materiali, immateriali e umane;

oltre al costo diretto, ci sono dei costi indiretti e nascosti. Se l'Italia si trova sulla soglia del fallimento è anche dovuto alla corruzione dilagante, che è montata dopo mani pulite, con il picconamento costante contro la magistratura ed istituzioni della legalità;

di recente, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione contro la corruzione, chiedendo nuove sanzioni e sollecitando gli Stati membri a fare rispettare le norme in vigore. In Europa esistono leggi contro la corruzione, ma non tutti i paesi membri le applicano. Inoltre, Germania, Austria non hanno ratificato la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, mentre la ratifica della Convenzione Ocse contro la corruzione è ignorata da Cipro, Lettonia, Lituania, Malta e Romania;

secondo le stime della Commissione europea, i costi della corruzione in Europa superano i 120 miliardi l'anno, quasi l'uno per cento del Pil. Cifre che – fanno notare gli eurodeputati – farebbero bene all'Europa, specie in tempi di crisi. «La ripresa economica degli Stati membri colpiti dalla crisi finanziaria – si legge nella Risoluzione approvata – è ostacolata proprio dalla corruzione, dall'evasione fiscale, dalla frode fiscale e da altri reati economici». «La corruzione – si legge ancora più avanti – conduce a un uso improprio dei fondi comunitari forniti dai contribuenti e causa distorsioni del mercato». Per tutte queste ragioni il Parlamento europeo chiede l'introduzione di «sanzioni da applicare uniformemente sul territorio dell'Unione» per i paesi colpevoli di non perseguire adeguatamente i casi di corruzione al loro interno;

ogni anno *Transparency international, network* con sede a Berlino, al quale aderiscono oltre 90 associazioni nazionali, pubblica un resoconto analitico sul cosiddetto Indice di percezione della corruzione, attribuendo a ciascun paese un voto che varia da 0 (massima corruzione) a 10 (assenza di corruzione), ottenuto mediante l'analisi incrociata dei dati forniti da esperti locali e internazionali, università e centri di studio;

secondo il rapporto 2010, sono ai primi posti della classifica molti paesi europei, tra cui Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, che scavalcano paesi africani come il Ruanda e il Ghana. Lo scorso anno la Corte dei conti ha stimato in 60 miliardi di euro (+30 per cento rispetto al 2009) il costo della corruzione in Italia. Inoltre, uno studio realizzato dalla Banca d'Italia, presentato alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, ha evidenziato come la presenza mafiosa in quattro regioni (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) abbia prodotto un ritardo, in termini di mancato sviluppo economico, pari al 15 per cento del Prodotto interno lordo;

nelle quattro regioni ad alta densità mafiosa le indagini relative alle diverse attività processuali mettono in luce il forte condizionamento della pubblica amministrazione, concentrato soprattutto negli appalti pubblici, nella gestione dei finanziamenti comunitari, nello smaltimento dei rifiuti e nel settore sanitario. Un condizionamento che spiega il nesso tra corruzione e criminalità organizzata e il consolidamento del rapporto tra mafia, affari e politica. Lo studio della Banca d'Italia parla di rischio infiltrazione mafiosa in territori «non tradizionali», evidenziando così l'esigenza di un impegno da parte dello Stato che, oltre a contenere la «pervasività» della criminalità organizzata e a condurre un'efficace azione di contrasto, si orienti verso un'efficace azione sul piano sociale ed economico per distruggere il suo «brodo di coltura»: il sottosviluppo;

su questa materia la convenzione di Strasburgo del 1999 – che prevede l'introduzione nel codice penale di reati importanti come il traffico di influenze illecite (cioè la corruzione realizzata con favori e regalie, invece che con la classica mazzetta), la corruzione fra privati, l'autoriciclaggio, sarebbe importante l'introduzione nel nostro ordinamento della concreta attuazione alle norme che prevedono l'uso sociale dei beni confiscati ai corrotti, come già accade per quelli sottratti alle mafie;

sono state elaborate convenzioni internazionali e direttive europee in materia di lotta alla corruzione cui occorre che l'Italia dia concreta attuazione mediante la ratifica e/o il recepimento con propria legislazione. Tra queste ricordiamo la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo dagli stati membri nel 1999 e la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria per il 2007) che aveva delegato il Governo a dare attuazione, *inter alia*, alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

è quanto mai urgente che il Governo e il Parlamento riconoscano la priorità di realizzare un sistema di norme chiare, con strumenti e sanzioni efficaci in grado di contrastare al meglio il diffondersi della corruzione, un'autentica piaga economica e sociale, quali la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai corrotti (introdotta dall'articolo 1, comma 220, della legge finanziaria 2007 – legge 296/2006 – che ha esteso la confisca di valori ingiustificati ai reati contro la pubblica amministrazione), l'istituzione di un'autorità anticorruzione autonoma e indipendente dall'esecutivo, dotata di reali poteri ispettivi e di controllo, e il recepimento della direttiva europea che prevede l'estensione del reato di corruzione anche ai rapporti tra privati, indispensabile in un contesto di privatizzazione della gestione di servizi pubblici attraverso la costituzione di società di diritto privato controllate e/o partecipate da istituzioni pubbliche;

diversi sono gli appelli promossi dalle associazioni Avviso Pubblico e Libera, finalizzati a rinnovare l'attenzione su un fenomeno che minaccia la credibilità e il prestigio delle istituzioni,

corrode il senso civico, distorce gravemente l'economia e sottrae risorse notevoli alle comunità in un momento di particolare difficoltà per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire per dare concreta attuazione ai trattati, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di lotta alla corruzione, nonché alle norme introdotte con la legge finanziaria per il 2007 e di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni che prevedono l'uso sociale dei beni confiscati ai corrotti come già accade per quelli sottratti alle mafie. 9/4434/28. Mura, Zazzera.

La Camera,

premessi che:

soltanto di recente, anche a seguito della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, la lotta alla corruzione è diventata una priorità nelle agende politiche internazionali;

è noto, infatti, che la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per i Paesi interessati. I mercati corrotti non attraggono flussi di capitali e sono conseguentemente caratterizzati da dinamiche di bassa crescita;

se non combattuta adeguatamente, la corruzione produce quindi costi enormi, destabilizzando le regole dello stato di diritto e del libero mercato, veri pilastri delle democrazie moderne. Inoltre, la corruzione spesso facilita le attività criminali, come il traffico di droga ed il riciclaggio e alimenta il crimine transnazionale e i conflitti socio-politici che minacciano la sicurezza regionale e globale;

non meraviglia pertanto che i Paesi del G8, nel corso del *Summit* de l'Aquila (luglio 2009), abbiano posto all'ordine del giorno la necessità dell'adozione di efficaci politiche di contrasto per limitare gli effetti negativi generati dalla corruzione sulle economie mondiali;

sempre a L'Aquila, i Paesi del G8 hanno poi espressamente riconosciuto come le politiche di prevenzione della corruzione rappresentino uno dei principali parametri per misurare l'efficacia delle azioni di contrasto al fenomeno da parte delle moderne democrazie.

In sintesi, la lotta alla corruzione non può fondarsi soltanto o prevalentemente su misure repressive ma deve fare perno anche e soprattutto su efficaci azioni di prevenzione. Si è a tal fine convenuto che il cd. «*2009 Accountability Report*», rapporto sullo *stato dell'arte* dei paesi G8 in materia di lotta alla corruzione, includesse un approfondimento proprio sulle misure preventive anticorruzione adottate da ciascun paese membro;

l'importante *political statement* del G8 in materia di lotta alla corruzione conferma come l'azione di contrasto alla corruzione abbia ormai trascorso gli ambiti nazionali per assumere una dimensione internazionale, o meglio, transnazionale;

efficaci politiche di contrasto alla corruzione devono quindi necessariamente combinare la prevenzione con la repressione e la cooperazione internazionale;

quanto all'impegno italiano nel settore, vanno qui richiamati i principali *fora* internazionali che vedono l'attiva presenza del nostro Paese: il GRECO e il WGB che, come detto, rappresentano i due più importanti meccanismi di lotta alla corruzione istituiti presso

altrettante organizzazioni internazionali. Inoltre, dopo la citata legge di ratifica del 3 agosto 2009 n. 116, l'Italia partecipa con *full status* ai lavori della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU contro la corruzione;

va subito detto come la partecipazione del nostro Paese a queste importanti iniziative non riveste un carattere meramente formale ma comporta il preciso impegno ad assumere concrete iniziative per contrastare la corruzione:

in Europa esistono leggi contro la corruzione, ma non tutti i Paesi membri le applicano.

Inoltre, Germania, Austria e Italia non hanno ratificato la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, mentre la ratifica della Convenzione Ocse contro la corruzione è ignorata da Cipro, Lettonia, Lituania, Malta e Romania;

su questa materia la convenzione di Strasburgo del 1999 – che prevede l'introduzione nel codice penale di reati importanti come il traffico di influenze illecite (cioè la corruzione realizzata con favori e regalie, invece che con la classica mazzetta), la corruzione fra privati, l'autoriciclaggio –, sarebbe importante l'adozione di misure quali l'allontanamento obbligatorio automatico e definitivo dagli enti pubblici (Parlamento compreso) per chi è stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, la previsione di un risarcimento dei danni alla P.A. in caso di imperizia (o colpa grave) anche solo se conclamato in sede civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa anche normativa atta a modificare gli articoli 28 e 29 del codice penale, per allontanare definitivamente dai pubblici uffici quanti siano stati condannati in via definitiva per peculato, malversazione, concussione, corruzione, turbativa degli appalti, frode nelle pubbliche forniture, usura e traffico illecito di rifiuti. 9/4434/29. Aniello Formisano, Rota.

La Camera,

premesso che:

soltanto di recente, anche a seguito della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, la lotta alla corruzione è diventata una priorità nelle agende politiche internazionali;

è noto, infatti, che la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per i Paesi interessati. I mercati corrotti non attraggono flussi di capitali e sono conseguentemente caratterizzati da dinamiche di bassa crescita;

se non combattuta adeguatamente, la corruzione produce quindi costi enormi, destabilizzando le regole dello stato di diritto e del libero mercato, veri pilastri delle democrazie moderne. Inoltre, la corruzione spesso facilita le attività criminali, come il traffico di droga ed il riciclaggio e alimenta il crimine transnazionale e i conflitti socio-politici che minacciano la sicurezza regionale e globale;

il dibattito circa l'utilità e l'attualità dei presidi che il nostro ordinamento pone a tutela e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco è sempre vivo;

il riciclaggio rappresenta una vera e propria necessità per le organizzazioni mafiose.

Mediante l'immissione nel circuito ordinario del denaro proveniente dall'attività delittuosa, lo ripuliscono e lo rendono spendibile;

trattandosi poi di profitto illecito, proveniente da facili guadagni e destinato tuttavia ad essere necessariamente investito in attività legali e paralegali, esso, in mancanza di un normale costo di produzione, non teme concorrenza e finisce per alterare le regole di mercato ed il regime della libera concorrenza;

come per ogni reato, anche per l'immissione nel circuito dell'economia legale di ricchezze illecitamente accumulate ci si deve misurare, più che con coloro che ne sono rei o partecipi, con le valutazioni sulla giustezza della pena, sull'efficacia dei mezzi di repressione, delle strategie di contrasto, delle risorse a vario titolo messe in campo;

è vero, poi, che le esigenze di «prevenzione» debbano prevalere su quelle repressive, perché a far prima si spende indubbiamente meno e si conseguono tendenzialmente più risultati;

le tre direttive comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio riprendono, ovviamente, la gran parte dei principi enunciati in sede internazionale, e li modellano sugli ordinamenti europei;

il *corpus* normativo attuale è costituito da numerosi provvedimenti susseguitisi nel tempo anche in ragione delle dette disposizioni di derivazione comunitaria. Da ultima, la direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (la cosiddetta III direttiva antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo), modificata dalla direttiva n. 2008/20/CE dell'11 marzo 2008, recepita in Italia dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (contro il finanziamento del terrorismo) e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio);

il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha il merito di aver introdotto, oltre all'adempimento dell'adeguata verifica (di natura più ampia rispetto a quello di identificazione), i principi di «collaborazione attiva» e di «*risk based approach*», i quali richiedono un maggiore sforzo di responsabilità ai destinatari della normativa. Questi principi, fra l'altro, permeano anche il decreto legislativo n. 109 del 2007 con cui si cerca di contrastare in modo sempre più efficace il finanziamento del terrorismo;

il decreto n. 231 del 2007, nei quasi tre anni di vigenza, ha conosciuto diverse modifiche e integrazioni. Fra le più recenti e significative ricordiamo quelle apportate dal decreto legislativo n. 151 del settembre 2009. Con questo decreto il legislatore è intervenuto sui compiti e sui poteri dell'Unità di informazione finanziaria. Grande sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i «paradisi fiscali». Nuovi adempimenti sono stati previsti per la figura del cosiddetto «titolare effettivo» del rapporto o dell'operazione. Si è poi modificata anche la definizione di «operazione frazionata», rendendone più difficile la concretizzazione ai fini di dissimulare transazioni finanziarie più consistenti;

altro intervento di spessore, questo ad integrazione del citato decreto n. 231, è il provvedimento sulla tenuta dell'Archivio unico informatico emanato dalla Banca d'Italia con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009. Il provvedimento mira a fornire le prescrizioni operative cui i destinatari devono attenersi nell'effettuazione del delicato adempimento della registrazione;

nel corso del 2010, poi, sono stati pubblicati gli indicatori di anomalia per i professionisti e per gli intermediari finanziari. Il primo dei due provvedimenti (indicatori per i professionisti)

è stato emanato il 16 aprile 2010 con decreto del Ministro della giustizia; il secondo (indici per gli intermediari), invece, è stato emanato con delibera della Banca d'Italia del 24 agosto 2010.

Con tali interventi normativi (cd. «di secondo livello») si mira a fornire dei veri e propri «indici spia» che gli obbligati possono considerare nell'individuazione di operazioni sospette, cioè a rischio riciclaggio;

fra le novità più recenti in tema di prevenzione del riciclaggio non può dimenticarsi il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. «manovra d'estate»), con il quale, fra l'altro, è stata riportata ad euro 5.000 la soglia limite per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;

molti, come si vede, sono gli interventi che nel corso del tempo si sono succeduti per integrare, modificare o soltanto chiarire le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2007;

in questo senso, già nel 2007, con l'istituzione di una Commissione *ad hoc* presso il Ministero dell'economia e delle finanze, si è cercato di sistematizzare la materia grazie alla redazione di un testo unico antiriciclaggio;

la Commissione, però, non è riuscita, causa la fine anticipata della precedente legislatura, a completare l'articolato, comunque consegnato in versione provvisoria ai competenti uffici del Dicastero;

la complessità della materia ed il numero elevato di soggetti interessati (non ci si riferisce solo ai destinatari del decreto n. 231, ma anche alle istituzioni ed alle autorità coinvolte) suggerirebbero di tornare sul progetto;

altro aspetto relevantissimo dell'azione di contrasto al riciclaggio è quello che riguarda le norme penalistiche di repressione di tale fenomeno, nonché le problematiche legate alla introduzione nell'ordinamento della fattispecie dell'autoriciclaggio;

l'ordinamento prevede il reato di riciclaggio all'articolo 648-*bis* codice penale, la cui attuale formulazione è il risultato di un travagliato *iter* legislativo. Nella prima versione prevista dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, il testo non riportava la dizione propria di «riciclaggio» ma quella di «sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione». In questa prima formulazione, la norma prevedeva espressamente un *numerus clausus* di reati presupposto senza la commissione dei quali il reato base non poteva essere commesso. Si sottolinea come già in questa prima versione la norma prevedesse la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» in modo da escludere la fattispecie di autoriciclaggio e, quindi, per evitare che i soggetti attivi dei reati presupposto rispondessero altresì per il reato base (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie);

con la legge 19 marzo 1990, n. 55, il legislatore modificava l'originaria formulazione della fattispecie di riciclaggio. Per la prima volta il delitto in parola veniva rubricato con il termine di riciclaggio e veniva inserita nell'ordinamento la figura del reato di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» all'articolo 648-*ter* del codice penale. La modifica del 1990 comportò anche l'allargamento delle fattispecie di reato previste quali reati presupposti;

l'attuale formulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale è stata introdotta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328. La formulazione del reato di riciclaggio prevede ora l'ampliamento delle condotte che possono integrarlo («sostituzione», «trasferimento» e «altre operazioni») sempre che le stesse siano tali da ostacolare l'identificazione della provenienza

delittuosa dei beni. Altra modifica rilevante riguarda l'eliminazione dell'elenco dei reati presupposto dai cui proventi può scaturire l'attività di riciclaggio. Al momento, infatti, sono reati-presupposto tutti i delitti non colposi. Resta, invece, la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» garantendo così, il cd. «privilegio di autoriciclaggio»;

allo stato attuale della legislazione l'autore del reato presupposto non può però essere punito anche per il riciclaggio;

non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile;

la positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe pertanto di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo anche nel nostro ordinamento penale il reato di «autoriciclaggio»;

il numero delle segnalazioni di operazioni sospette è passato da 840 nel 1997 a oltre 37.000 nel 2010, tutte provenienti da intermediari finanziari. Ancora deludente l'apporto dei liberi professionisti, che hanno inoltrato nel 2010 solo 223 segnalazioni. I provvedimenti di sospensione di operazioni sospette adottati dalla Uif sono stati ben 32. Da evidenziare anche il numero di ben 406 segnalazioni nel 2009 per operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, passate a 274 nel 2010;

il numero delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi (quindi, segnalazioni che hanno avuto seguito) è passato da 101 nel 1997 a circa 23.000 nel 2010;

gli esiti ottenuti dall'attività di contrasto, dunque, non possono che essere di stimolo e di incoraggiamento affinché anche in ambito penalistico, con l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, possano ingenerarsi riscontri effettivi contro la criminalità;

a complemento delle indagini in questo ambito, l'utilità della cosiddetta «Anagrafe dei rapporti» si è rivelata strategica. La possibilità, sia per le forze dell'ordine che per i magistrati, di conoscere in tempo reale la collocazione fisica dei rapporti finanziari dei soggetti investigati ha evitato l'affastellarsi di richieste cartacee agli istituti di credito, con notevole risparmio di costi ed impegno in termini di uomini e mezzi;

da ultimo deve essere segnalato che un notevole incremento di reati informatici deve preoccupare per la facilità con la quale la criminalità organizzata ha avuto (ed ha) di utilizzare il canale internet per il cosiddetto «*cyber laundering*», il riciclaggio informatico, così come per le svariate casistiche di frodi informatiche, perpetrate a seguito di furti d'identità o di estremi di conti bancari e carte di credito;

su tutta questa complessa materia è senza dubbio auspicabile la revisione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ad oggi considerato troppo blando per un'efficace azione di contrasto attraverso i soggetti deputati ai controlli sulle operazioni finanziarie (banche ed intermediari finanziari),

impegna il Governo

a valutare la necessità di risolvere le molteplici criticità esistenti nell'azione di contrasto al riciclaggio e quelle che riguardano le norme penalistiche di repressione di tale fenomeno, nonché le problematiche legate all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie dell'autoriciclaggio per non lasciare l'Italia esposta a prevedibili ricadute negative sulla immagine e competitività del nostro Paese e quindi sulla sua capacità di attrarre capitali ed investimenti quanto mai importanti nell'attuale fase di crisi economica. 9/4434/30. Zazzera, Di Pietro.

La Camera,

premesso che:

soltanto di recente, anche a seguito della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, la lotta alla corruzione è diventata una priorità nelle agende politiche internazionali;

è noto, infatti, che la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per i Paesi interessati. I mercati corrotti non attraggono flussi di capitali e sono conseguentemente caratterizzati da dinamiche di bassa crescita;

se non combattuta adeguatamente, la corruzione produce quindi costi enormi, destabilizzando le regole dello stato di diritto e del libero mercato, veri pilastri delle democrazie moderne. Inoltre, la corruzione spesso facilita le attività criminali, come il traffico di droga ed il riciclaggio e alimenta il crimine transnazionale e i conflitti socio-politici che minacciano la sicurezza regionale e globale;

non meraviglia pertanto che i Paesi del G8, nel corso del *Summit* de l'Aquila (luglio 2009), abbiamo posto all'ordine del giorno la necessità dell'adozione di efficaci politiche di contrasto per limitare gli effetti negativi generati dalla corruzione sulle economie mondiali;

il dibattito circa l'utilità e l'attualità dei presidi che il nostro ordinamento pone a tutela e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco è sempre vivo;

il riciclaggio rappresenta una vera e propria necessità per le organizzazioni mafiose. Mediante l'immissione nel circuito ordinario del denaro proveniente dall'attività delittuosa, lo ripuliscono e lo rendono spendibile;

trattandosi poi di profitto illecito, proveniente da facili guadagni e destinato tuttavia ad essere necessariamente investito in attività legali e paralegali, esso, in mancanza di un normale costo di produzione, non teme concorrenza e finisce per alterare le regole di mercato ed il regime della libera concorrenza;

come per ogni reato, anche per l'immissione nel circuito dell'economia legale di ricchezze illecitamente accumulate ci si deve misurare, più che con coloro che ne sono rei o partecipi, con le valutazioni sulla giustezza della pena, sull'efficacia dei mezzi di repressione, delle strategie di contrasto, delle risorse a vario titolo messe in campo;

è vero, poi, che le esigenze di «prevenzione» debbano prevalere su quelle repressive, perché a far prima si spende indubbiamente meno e si conseguono tendenzialmente più risultati;

le tre direttive comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio riprendono, ovviamente, la gran parte dei principi enunciati in sede internazionale, e li modellano sugli ordinamenti europei;

il *corpus* normativo attuale è costituito da numerosi provvedimenti susseguiti nel tempo anche in ragione delle dette disposizioni di derivazione comunitaria. Da ultima, la direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (la cosiddetta III direttiva antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo), modificata dalla direttiva n. 2008/20/CE dell'11 marzo 2008, recepita in Italia dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (contro il finanziamento del terrorismo) e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) («Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»);

il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha il merito di aver introdotto, oltre all'adempimento dell'adeguata verifica (di natura più ampia rispetto a quello di identificazione), i principi di «collaborazione attiva» e di «*risk based approach*», i quali richiedono un maggiore sforzo di responsabilità ai destinatari della normativa. Questi principi, fra l'altro, permeano anche il decreto legislativo n. 109 del 2007 con cui si cerca di contrastare in modo sempre più efficace il finanziamento del terrorismo;

il decreto n. 231 del 2007, nei quasi tre anni di vigenza, ha conosciuto diverse modifiche e integrazioni. Fra le più recenti e significative ricordiamo quelle apportate dal decreto legislativo n. 151 del settembre 2009. Con questo decreto il legislatore è intervenuto sui compiti e sui poteri dell'Unità di informazione finanziaria. Grande sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i «paradisi fiscali». Nuovi adempimenti sono stati previsti per la figura del cosiddetto «titolare effettivo» del rapporto o dell'operazione. Si è poi modificata anche la definizione di «operazione frazionata», rendendone più difficile la concretizzazione ai fini di dissimulare transazioni finanziarie più consistenti;

altro intervento di spessore, questo ad integrazione del citato decreto n. 231, è il provvedimento sulla tenuta dell'Archivio unico informatico emanato dalla Banca d'Italia con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009. Il provvedimento mira a fornire le prescrizioni operative cui i destinatari devono attenersi nell'effettuazione del delicato adempimento della registrazione;

nel corso del 2010, poi, sono stati pubblicati gli indicatori di anomalia per i professionisti e per gli intermediari finanziari. Il primo dei due provvedimenti (indicatori per i professionisti) è stato emanato il 16 aprile 2010 con decreto del Ministro della giustizia; il secondo (indici per gli intermediari), invece, è stato emanato con delibera della Banca d'Italia del 24 agosto 2010. Con tali interventi normativi (cd. «di secondo livello») si mira a fornire dei veri e propri «indici spia» che gli obbligati possono considerare nell'individuazione di operazioni sospette, cioè a rischio riciclaggio;

fra le novità più recenti in tema di prevenzione del riciclaggio non può dimenticarsi il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. «manovra d'estate»), con il quale, fra l'altro, è stata riportata ad euro 5.000 la soglia limite per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;

molti, come si vede, sono gli interventi che nel corso del tempo si sono succeduti per integrare, modificare o soltanto chiarire le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2007;

in questo senso, già nel 2007, con l'istituzione di una Commissione *ad hoc* presso il Ministero dell'economia e delle finanze, si è cercato di sistematizzare la materia grazie alla redazione di un testo unico antiriciclaggio;

la Commissione, però, non è riuscita, causa la fine anticipata della precedente legislatura, a completare l'articolato, comunque consegnato in versione provvisoria ai competenti uffici del Dicastero;

la complessità della materia ed il numero elevato di soggetti interessati (non ci si riferisce solo ai destinatari del decreto n. 231, ma anche alle istituzioni ed alle autorità coinvolte) suggerirebbero di tornare sul progetto;

altro aspetto rilevantissimo dell'azione di contrasto al riciclaggio è quello che riguarda le norme penalistiche di repressione di tale fenomeno, nonché le problematiche legate alla introduzione nell'ordinamento della fattispecie dell'autoriciclaggio;

l'ordinamento prevede il reato di riciclaggio all'articolo 648-*bis* codice penale, la cui attuale formulazione è il risultato di un travagliato *iter* legislativo. Nella prima versione prevista dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, il testo non riportava la dizione propria di «riciclaggio» ma quella di «sostituzione di danaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione». In questa prima formulazione, la norma prevedeva espressamente un *numerus clausus* di reati presupposto senza la commissione dei quali il reato base non poteva essere commesso. Si sottolinea come già in questa prima versione la norma prevedesse la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» in modo da escludere la fattispecie di autoriciclaggio e, quindi, per evitare che i soggetti attivi dei reati presupposto rispondessero altresì per il reato base (ove la loro condotta avesse integrato anche tale ultima fattispecie);

con la legge 19 marzo 1990, n. 55, il legislatore modificava l'originaria formulazione della fattispecie di riciclaggio. Per la prima volta il delitto in parola veniva rubricato con il termine di riciclaggio e veniva inserita nell'ordinamento la figura del reato di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» all'articolo 648-*ter* del codice penale. La modifica del 1990 comportò anche l'allargamento delle fattispecie di reato previste quali reati presupposti;

l'attuale formulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale è stata introdotta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328. La formulazione del reato di riciclaggio prevede ora l'ampliamento delle condotte che possono integrarlo («sostituzione», «trasferimento» e «altre operazioni») sempre che le stesse siano tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Altra modifica rilevante riguarda l'eliminazione dell'elenco dei reati presupposto dai cui proventi può scaturire l'attività di riciclaggio. Al momento, infatti, sono reati-presupposto tutti i delitti non colposi. Resta, invece, la clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato» garantendo così, il cd. «privilegio di autoriciclaggio»;

allo stato attuale della legislazione l'autore del reato presupposto non può però essere punito anche per il riciclaggio;

non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile;

la positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe pertanto di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo anche nel nostro ordinamento penale il reato di «autoriciclaggio»;

il numero delle segnalazioni di operazioni sospette è passato da 840 nel 1997 a oltre 37.000 nel 2010, tutte provenienti da intermediari finanziari. Ancora deludente l'apporto dei liberi professionisti, che hanno inoltrato nel 2010 solo 223 segnalazioni. I provvedimenti di sospensione di operazioni sospette adottati dalla Uif sono stati ben 32. Da evidenziare anche il numero di ben 406 segnalazioni nel 2009 per operazioni sospette di finanziamento del terrorismo, passate a 274 nel 2010;

il numero delle segnalazioni trasmesse agli organi investigativi (quindi, segnalazioni che hanno avuto seguito) è passato da 101 nel 1997 a circa 23.000 nel 2010;

gli esiti ottenuti dall'attività di contrasto, dunque, non possono che essere di stimolo e di incoraggiamento affinché anche in ambito penalistico, con l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, possano ingenerarsi riscontri effettivi contro la criminalità;

a complemento delle indagini in questo ambito, l'utilità della cosiddetta «Anagrafe dei rapporti» si è rivelata strategica. La possibilità, sia per le forze dell'ordine che per i magistrati, di conoscere in tempo reale la collocazione fisica dei rapporti finanziari dei soggetti investigati ha evitato l'affastellarsi di richieste cartacee agli istituti di credito, con notevole risparmio di costi ed impegno in termini di uomini e mezzi;

da ultimo deve essere segnalato che un notevole incremento di reati informatici deve preoccupare per la facilità con la quale la criminalità organizzata ha avuto (ed ha) di utilizzare il canale internet per il cosiddetto «*cyber laundering*», il riciclaggio informatico, così come per le svariate casistiche di frodi informatiche, perpetrate a seguito di furti d'identità o di estremi di conti bancari e carte di credito;

su tutta questa complessa materia è senza dubbio auspicabile la revisione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ad oggi considerato troppo blando per un'efficace azione di contrasto attraverso i soggetti deputati ai controlli sulle operazioni finanziarie (banche ed intermediari finanziari),

impegna il Governo

a valutare, anche tramite l'esecuzione di norme comunitarie e pattizie, ogni iniziativa normativa idonea ad assicurare la revisione del meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ad oggi considerato troppo blando per un'efficace azione di contrasto attraverso i soggetti deputati ai controlli sulle operazioni finanziarie (banche ed intermediari finanziari). 9/4434/31. Palomba, Donadi.

La Camera,

premesso che:

soltanto di recente, anche a seguito della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, la lotta corruzione è diventata una priorità nelle agende politiche internazionali;

è noto, infatti, che la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per i Paesi interessati. I mercati corrotti non attraggono flussi di capitali e sono conseguentemente caratterizzati da dinamiche di bassa crescita. Se non combattuta adeguatamente, la corruzione produce quindi costi enormi, destabilizzando le regole dello stato di diritto e del libero mercato, veri pilastri delle democrazie moderne merita particolare attenzione il settore dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla formazione specifica sui temi dell'anticorruzione, alla rotazione per

le figure particolarmente esposte al rischio di corruzione (cd. *rotation*), alla maggiore trasparenza circa la posizione patrimoniale e gli incarichi nonché ad un effettivo sistema di responsabilità disciplinare per i dirigenti e pubblici dipendenti;

deve però rilevarsi come la proliferazione di Convenzioni imponga di aumentare la cooperazione tra le diverse organizzazioni internazionali coinvolte nella lotta contro la corruzione. Se da un lato, infatti, va ribadita la centralità di efficaci meccanismi di valutazione quali appunto il GRECO ed il WGB in termini di affidabilità, concretezza e partecipazione, bisogna dall'altro affermare con altrettanta forza la necessità di un loro adeguato coordinamento, magari attraverso la istituzione di una «*cabina di regia*» alla quale partecipino i rappresentanti delle varie istituzioni (es. segretariato, presidenza, uffici legali) per evitare inutili duplicazioni tra i vari meccanismi anticorruzione esistenti a livello internazionale;

quello che si vuole proporre è, in buona sostanza, un coordinamento non soltanto delle attività del GRECO con quelle del WGB ma anche, in prospettiva, un coordinamento dei predetti Gruppi col meccanismo di revisione recentemente istituito in sede di Convenzione ONU contro la corruzione e con l'analogo meccanismo che presumibilmente si realizzerà in sede comunitaria;

altro discorso riguarda la concreta volontà degli Stati nella lotta alla corruzione sia domestica che internazionale. Sempre più spesso si assiste ad iniziative ad «*alta visibilità*» quali le adozioni di piani o strategie anti-corruzione o la firma di convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno,

impegna il Governo

a mettere in atto le raccomandazioni rivolte all'Italia da parte degli Organismi internazionali che operano in contrasto alla corruzione e a valutare la possibilità di avviare uno studio e ogni iniziativa di competenza idonea a valutare la reale volontà politica di contrasto al fenomeno misurandola nel lungo periodo, in termini di risorse umane e finanziarie messe a disposizione per l'attuazione delle riforme. 9/4434/32. Di Giuseppe, Monai.

La Camera,

premessi che:

la corruzione incide sulla vita civile, politica ed economica di un Paese, oltre a essere un fenomeno di grave disvalore morale e giuridico;

i casi di corruzione, in ogni nazione, allontanano i cittadini dalla politica e creano, un pericoloso vuoto democratico;

la corruzione si sconfigge in tribunale ma anche e soprattutto con la cultura;

si sottolinea, l'importanza di creare un sistema di prevenzione e repressione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

la corruzione si sconfigge, inoltre, attraverso delle leggi che facilitino il compito di chi denuncia le tangenti e, soprattutto, non lo rendano vano visti i tempi attuali della giustizia;

oggi, denunciare la corruzione è rischioso perché porta molto spesso all'isolamento e soprattutto non garantisce che i colpevoli siano realmente puniti;

ecco perché le operazioni di pulizia e le continue indagini sui casi di corruzione sembrano solo proclami elettorali o tentativi improduttivi di giustizia perché nulla hanno a che fare con una reale lotta alla corruzione e con una pena certa per i corrotti;

se i colpevoli continuano ad essere assolti (e in alcuni casi godono anche di vitalizi per le loro attività parlamentari), si diffonde tra i cittadini una sensazione di impunità che li spinge a non denunciare la corruzione e anzi a considerarla l'*exploit* di alcuni furbi;

si dovrebbe ipotizzare una logica premiale, con l'intento di fare fronte ad alcune difficoltà processuali e probatorie prevedendo una speciale causa di non punibilità per il corruttore che entro tre mesi, o comunque prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto;

i vantaggi pratici e le semplificazioni probatorie sarebbero indubbi: ogni prestazione indebita che il privato effettui verso il pubblico ufficiale comporterebbe la punibilità di entrambi (salva la richiesta violenta o minacciosa da parte del pubblico ufficiale, la quale configurerebbe un'estorsione e quindi la punibilità per il solo pubblico ufficiale), senza la necessità di ulteriori indagini volte a chiarire la «posizione» dei vari soggetti;

la non punibilità garantita al corruttore pentito consentirebbe, inoltre, di spezzare quell'omertà che rende impenetrabili gli accordi corruttivi, data la consapevolezza che si sarà comunque puniti,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di concrete iniziative legislative ispirate ad una logica premiale, prevedendo una speciale causa di non punibilità per il corruttore che comunque, prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto. 9/4434/33. Di Pietro, Palomba.

La Camera,

premessi che:

nella classifica internazionale di Transparency International sulla percezione della corruzione, da oltre un decennio l'Italia è protagonista di un costante scivolamento, arrivando con la graduatoria del 2010, resa pubblica a fine ottobre, al 67° posto, sopravanzata da Ruanda, Ghana, Tunisia, Lettonia e Namibia per la maggiore trasparenza dei loro processi decisionali nel settore pubblico;

trattasi del punteggio più basso dal 1995 – l'Italia era al 41° posto nel 2006 – che colloca l'Italia quartultima tra i paesi dell'Unione europea, e prima per deterioramento tra il 2009 e il 2010 tra i 178 considerati da Transparency;

esiste un legame diretto tra la pratica effettiva della corruzione e le sensazioni diffuse nell'insieme di osservatori privilegiati – esperti, imprenditori, ecc. – impiegato per costruire la graduatoria della corruzione nel mondo;

un sondaggio di Eurobarometro del 2009 mostra che il 17 per cento dei cittadini italiani nel corso del 2008 si è visto chiedere o offrire una tangente, contro una media europea del 9 per cento. La correlazione tra questa statistica, che misura la corruzione realmente consumata nei paesi dell'Unione europea, e l'indice di Transparency dello stesso anno è altissima,

mostrando una sovrapposizione quasi perfetta: i paesi scandinavi sono in vetta alla graduatoria sulla trasparenza, in coda si trovano Bulgaria, Romania, Grecia e Italia;

il peso della corruzione sui bilanci pubblici, stimato dal procuratore generale della Corte dei conti nel febbraio 2010 intorno ai 50-60 miliardi di euro l'anno, appare sempre più insostenibile a fronte delle difficoltà della finanza pubblica, cui occorre aggiungere la rendita incamerata dai corruttori che con le loro imprese si aggiudicano appalti grazie all'assenza di competizione e di controlli (stimato dalla stessa Transparency in circa il 40-50 per cento in media del valore di opere, servizi e forniture pubbliche) e il costo sociale che discende dai «segnali» distorti che indirizzano le scelte nel mercato e nella società; laddove la corruzione è prassi abituale intacca alla radice il vincolo di fiducia che lega i cittadini alle istituzioni rappresentative, producendo un costo politico;

la corruzione, in altri termini, non scava soltanto voragini nei bilanci pubblici, ma genera un pericoloso deficit di democrazia. In termini pratici, perché va a falsare la competizione elettorale che della democrazia è il meccanismo procedurale per eccellenza, assicurando risorse addizionali e un vantaggio concorrenziale ai corruttori e corrotti, ma anche la violazione di valori democratici fondamentali quali i principi di trasparenza e uguaglianza; negli stessi anni in cui il punteggio dell'Italia, secondo l'indice di Transparency della corruzione percepita, sprofonda, le inchieste giudiziarie segnano il passo, passando dai quasi 2.000 crimini e oltre 3.000 persone denunciate degli anni '90 alle sole 220 denunce alle forze di polizia del 2009. Ancor più drastica la riduzione delle condanne per reati di corruzione, da un massimo di oltre 1700 condanne per reati di corruzione nel 1996 si giunge alle appena 239 del 2006, con dati particolarmente rilevanti per alcune regioni (da 138 condanne nel 1996 a 5 nel 2006 in Sicilia; da 545 a 43 in Lombardia; da 19 a nessuna in Calabria);

si è pertanto allargata la forbice tra corruzione praticata e corruzione denunciata, ossia l'ammontare di reati portati a compimento con successo, rafforzando la sensazione di impunità per i suoi protagonisti;

il cuore della questione della corruzione, per l'Associazione nazionale magistrati, resta la brevità dei tempi di prescrizione dei reati: «L'aumento delle pene da un lato è positivo, ma senza una visione complessiva, con interventi settoriali la questione lascia sempre motivi di insoddisfazione. Bisognerebbe intervenire sulla normativa generale della prescrizione». Un esempio? «Se la pena aumenta da tre a sei anni la prescrizione praticamente non si allunga», ha sottolineato Sabelli,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che, considerando la brevità dei tempi di prescrizione dei reati e la settorialità dei precedenti interventi legislativi, intervengano in maniera significativa e con una visione complessiva sulla normativa generale della prescrizione. 9/4434/34. Paladini, Di Pietro.

La Camera,

premesso che:

nella classifica internazionale di Transparency International sulla percezione della corruzione, da oltre un decennio l'Italia è protagonista di un costante scivolamento, arrivando con la graduatoria del 2010, resa pubblica a fine ottobre, al 67° posto, sopravanzata da Ruanda, Ghana, Tunisia, Lettonia e Namibia per la maggiore trasparenza dei loro processi decisionali nel settore pubblico;

trattasi del punteggio più basso dal 1995 – l'Italia era al 41° posto nel 2006 – che colloca l'Italia quart'ultima tra i paesi dell'Unione europea, e prima per deterioramento tra il 2009 e il 2010 tra i 178 considerati da Transparency;

esiste un legame diretto tra la pratica effettiva della corruzione e le sensazioni diffuse nell'insieme di osservatori privilegiati – esperti, imprenditori, ecc. – impiegato per costruire la graduatoria della corruzione nel mondo;

ad esempio, un sondaggio di Eurobarometro del 2009 mostra che il 17 per cento dei cittadini italiani nel corso del 2008 si sono visti chiedere o offrire una tangente, contro una media europea del 9 per cento. La correlazione tra questa statistica, che misura la corruzione realmente consumata nei paesi dell'Unione europea, e l'indice di Transparency dello stesso anno è altissima, mostrando una sovrapposizione quasi perfetta: i paesi scandinavi sono in vetta alla graduatoria sulla trasparenza, in coda si trovano Bulgaria, Romania, Grecia e Italia; il peso della corruzione sui bilanci pubblici, stimato dal procuratore generale della Corte dei conti nel febbraio 2010 intorno ai 50-60 miliardi di euro l'anno, appare sempre più insostenibile a fronte delle difficoltà della finanza pubblica, cui occorre aggiungere la rendita incamerata dai corruttori che con le loro imprese si aggiudicano appalti grazie all'assenza di competizione e di controlli (stimato dalla stessa Transparency in circa il 40-50 per cento in media del valore di opere, servizi e forniture pubbliche) e il costo sociale che discende dai «segnali» distorti che indirizzano le scelte nel mercato e nella società; laddove la corruzione è prassi abituale intacca alla radice il vincolo di fiducia che lega i cittadini alle istituzioni rappresentative, producendo un costo politico. La corruzione, in altri termini, non scava soltanto voragini nei bilanci pubblici, ma genera un pericoloso deficit di democrazia;

in termini pratici, perché va a falsare la competizione elettorale che della democrazia è il meccanismo procedurale per eccellenza, assicurando risorse addizionali e un vantaggio concorrenziale ai corruttori e corrotti, ma anche la violazione di valori democratici fondamentali quali i principi di trasparenza e uguaglianza; negli stessi anni in cui il punteggio dell'Italia, secondo l'indice di Transparency della corruzione percepita, sprofonda, le inchieste giudiziarie segnano il passo, passando dai quasi 2.000 crimini e oltre 3.000 persone denunciate degli anni '90 alle sole 220 denunce alle forze di polizia del 2009. Ancor più drastica la riduzione delle condanne per reati di corruzione, da un massimo di oltre 1700 condanne per reati di corruzione nel 1996 si giunge alle appena 239 del 2006, con dati particolarmente rilevanti per alcune regioni (da 138 condanne nel 1996 a 5 nel 2006 in Sicilia; da 545 a 43 in Lombardia; da 19 a nessuna in Calabria);

si è pertanto allargata la forbice tra corruzione praticata e corruzione denunciata, ossia l'ammontare di reati portati a compimento con successo, rafforzando la sensazione di impunità per i suoi protagonisti;

è quanto mai urgente che il Governo e il Parlamento riconoscano la priorità di realizzare un sistema di norme chiare, con strumenti e sanzioni efficaci in grado di contrastare al meglio il diffondersi della corruzione, un'autentica piaga economica e sociale, quali la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai corrotti (introdotta dall'articolo 1, comma 220, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) che ha esteso la confisca di valori ingiustificati ai reati contro la pubblica amministrazione);

è quanto mai opportuno rinnovare l'attenzione su un fenomeno che minaccia la credibilità e il prestigio delle istituzioni, corrode il senso civico, distorce gravemente l'economia e sottrae risorse notevoli alle comunità in un momento di particolare difficoltà per la finanza pubblica attivare iniziative e momenti di sensibilizzazione al fine della formazione civile contro la corruzione;

l'articolo 6 della Convenzione ONU contro la Corruzione dal titolo «Organo o organi di prevenzione della Corruzione» dispone che «Ciascuno Stato assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione...». Il secondo comma dell'articolo 6 continua statuendo che «Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all'organo o agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza e le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può avere bisogno per esercitare le sue funzioni ...»;

due osservazioni a commento dell'articolo 6: la norma non esclude che all'interno di uno Stato ci sia più di un organo, ufficio etc. che svolga attività di prevenzione della corruzione. La norma richiede però che l'organo o gli organi che svolgano attività di prevenzione della corruzione abbiano la necessaria indipendenza e le risorse umane e finanziarie per la loro attività;

una volta dato conto dell'ineffettività del sistema di tutela penale nei confronti del fenomeno della corruzione, occorre evidenziare che il punto di partenza imprescindibile per una azione di prevenzione realmente efficace dovrebbe essere dato dall'incentivazione del ruolo svolto dai servizi di controllo interno;

infatti, soltanto i controlli interni possono consentire un costante esercizio del potere di verifica dell'attività svolta all'interno delle varie amministrazioni, ciò anche alla luce della disposta abolizione di ogni forma di controllo preventiva sugli atti e sull'attività,

impegna il Governo

a valutare le iniziative normative idonee a potenziare e stanziare risorse umane e finanziarie per esercitare efficacemente l'attività di prevenzione della corruzione. 9/4434/35. Barbato, Messina.

La Camera,

premesso che:

in Italia la diffusione della corruzione nella pubblica amministrazione ha assunto proporzioni di assoluta gravità. Nel Rapporto GRECO (*Group of States against corruption*) del 2011 si legge che la corruzione è profondamente radicata in diverse aree della pubblica amministrazione, nella società civile, così come nel settore privato. Il pagamento delle tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per superare gli esami universitari, esercitare la professione medica, stringere accordi nel mondo calcistico, ecc. (...). La corruzione in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza la società nel suo complesso;

la prima relazione della Commissione anti-corruzione, istituita dal Ministro Patroni Griffi, si è presa la briga di inserire nella proposta di decreto norme relative alla protezione dei *whistleblowers*;

con il termine inglese *whistleblower* viene definito un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni possono essere di varia natura: violazione di una legge o di un regolamento, minaccia di interesse pubblico come in caso di corruzione e frode;

i *whistleblowers* possono denunciare tali condotte all'interno dell'organizzazione stessa, o renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni che si occupano dei problemi in questione. Spesso i *whistleblowers* si espongono a ritorsioni e rivalse da parte dell'istituzione che hanno accusato o di altre organizzazioni correlate;

ma, nonostante l'apparente buona volontà della Commissione anticorruzione, il testo è scarso e non dotato di incisività a largo raggio. La proposta all'articolo 4 «prevede a tutela del dipendente che lo stesso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria. Si prevede l'obbligo di segretezza dell'identità del segnalante e un regime specifico di segnalazione dell'adozione di misure discriminatorie al Dipartimento della funzione Pubblica»;

l'articolo 4-*bis* prevede che «a chiunque segnala all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti condotte illecite che cagionano danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione, spetta un premio in denaro non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento della somma recuperata a seguito della segnalazione. Ai fini della determinazione di detta somma si tiene conto del contributo attivo di colui che ha segnalato la condotta illecita. [...] in ogni caso la somma spettante a titolo di premio non può eccedere i due milioni di euro.»;

si tratta innanzitutto, di una proposta parziale che non mina i patti illeciti dei grandi corrotti. Infatti, la soglia massima dei due milioni di euro non darà alcun incentivo a denunciare i giganteschi traffici d'affari che girano intorno ai grandi appalti. La storia di Mani Pulite ci insegna che il «sistema Chiesa» prevedeva in media il 10 per cento del valore dell'appalto come tangente. Mantenendo per semplicità che le tangenti corrispondono al 10 per cento dell'affare bisognerà valutare l'efficacia di tale proposta al netto delle transazioni di grandi importi, superiori ai 20 milioni di euro, ad esempio quelle che negli ultimi anni hanno caratterizzato gli scandali P3 e P4;

gli sconti normativi a favore dell'illegalità sono simili a una svendita. L'articolo 4 della proposta prevede la tutela per i dipendenti pubblici, escludendo quindi tutti i dipendenti privati seppure a conoscenza di illeciti;

questo dettaglio o svista non riduce soltanto l'incisività dell'articolo 4, dato che l'introduzione del reato di corruzione tra privati non potrà contare sull'integrità e la voglia di giustizia di tutti quegli italiani e non impiegati nel settore privato. Ancora una volta, l'Italia o chi per lei gode nel vedere proliferare gli interventi legislativi senza assumersi la responsabilità di un cambiamento;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un'iniziativa legislativa idonea a considerare anche la tutela dei dipendenti impiegati nel settore privato che riferiscano alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. 9/4434/36. Leoluca Orlando, Borghesi, Evangelisti.

La Camera,

premessi che:

l'importanza del tema della corruzione è strettamente legata alla sua dimensione economica, sia nazionale che europea, e all'ammontare di risorse che la corruzione drena dal sistema economico. Il settore dei contratti pubblici muove circa il sette per cento del PIL nazionale, il sedici per cento del PIL europeo e assegna ogni anno in Italia circa 125 mila contratti di importo superiore a 40 mila euro. Secondo le stime di *Transparency International*,

del Servizio anticorruzione e trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Procura generale presso la Corte dei conti, la corruzione «costa» al sistema economico italiano circa 60 miliardi di euro all'anno;

sebbene i dati sul numero di condanne (6), di denunce e di arresti per corruzione ne tratteggino un *trend* decrescente, almeno dal 2000 al 2007, sembra che questi stessi dati, dal 2008 in poi, abbiano fatto registrare una controtendenza e che la «qualità» della corruzione, ossia la sua pervasività ai più alti livelli istituzionali, il suo utilizzo costante da parte delle organizzazioni criminali e la sua percezione sociale siano cresciuti notevolmente;

inoltre, i dati sul *Corruption Perception Index*, dal 2005 al 2011, mostrano come la corruzione percepita nel settore pubblico, legata principalmente al numero di casi esistenti ma non scoperti (c.d. «numero oscuro»), sia aumentata in maniera evidente;

in quest'ottica, lo scambio corruttivo si manifesta attraverso una serie di reati (dazione o sollecitazione di tangenti, riciclaggio, traffico di influenze, peculato, malversazione, abuso di poteri, illecito arricchimento). Le Convenzioni internazionali sulla corruzione cercano di punire gli intermediari della corruzione e di dare rilievo, di conseguenza, ad un rapporto trilaterale (corrotto corruttore-intermediario), piuttosto che ad un rapporto bilaterale tradizionale;

l'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea cita la corruzione tra le forme di criminalità, organizzata o di altro tipo, che l'Unione si impegna a prevenire e reprimere per conseguire l'obiettivo della creazione e del mantenimento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia tramite una più stretta cooperazione di polizia, giudiziaria e doganale, nonché, ove necessario, il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale;

trascendendo l'aspetto puramente repressivo, nel Piano d'azione contro la criminalità organizzata del 1997 il Consiglio aveva già chiesto che fosse elaborata, tenendo conto dei lavori già svolti in altre sedi internazionali, una politica globale contro la corruzione, incentrata principalmente sulla prevenzione. In particolare, aveva invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a tener altresì presenti tutti gli aspetti connessi con il corretto funzionamento del mercato interno e le altre politiche interne, nonché l'assistenza e la cooperazione esterne.

sarebbe auspicabile ogni messaggio che incentivi la disapprovazione collettiva nei confronti degli atti di corruzione con campagne di sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione e con la formazione. Il messaggio centrale deve essere che la corruzione non è un fenomeno tollerabile, bensì un reato. La società civile ha un ruolo importante da svolgere nel prevenire e combattere questo problema,

impegna il Governo

a mettere in atto le raccomandazioni rivolte all'Italia da parte degli Organismi internazionali che operano in contrasto alla corruzione e a valutare la possibilità di avviare, anche tramite iniziative normative, la preparazione collettiva nei confronti degli atti di corruzione con campagne di sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione e con la formazione. 9/4434/37. Porcino, Di Stanislao.

La Camera,

premesso che:

i fenomeni corruttivi si circoscrivono anche prevenendo il contenzioso e permettendo con maggiore elasticità la partecipazione ai procedimenti amministrativi più complessi, dai

quali dipendono scelte significative da parte dei soggetti pubblici, portatori di interessi a livello individuale e diffuso;

tale partecipazione acquista reale effettività se, per esempio, nei procedimenti di pianificazione territoriale e in quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali, si procede secondo la forma dell'udienza pubblica,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del presente disegno di legge, e in particolare di quanto contenuto nei primi articoli, a emanare una direttiva tesa a far sì che, nei procedimenti di pianificazione territoriale e in quelli di realizzazione delle opere infrastrutturali, si individuino forme di coinvolgimento sostanziale – privilegiando l'udienza pubblica – dei soggetti portatori di interessi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se necessario, rettificando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo. 9/4434/38. Pagano, Mantovano, Costa.

La Camera,

premessi che:

con una certa frequenza si assiste alla seguente preoccupante scansione: viene adottato un provvedimento amministrativo, è presentato il ricorso contro lo stesso, è annullato l'atto da parte del giudice in quanto ritenuto illegittimo, e quindi viene resa vana la sentenza a seguito di rinuncia al ricorso da parte dell'impugnante prima che la sentenza medesima diventi definitiva. Se la sentenza viene meno, il provvedimento annullato rivive, pur se il giudice amministrativo lo ha censurato;

il fenomeno si realizza soprattutto nei procedimenti riguardanti gare di appalto: la patologia del fenomeno vede il concorrente escluso dall'aggiudicazione che presenta il ricorso;

successivamente egli contratta occultamente con l'aggiudicatario la propria rinuncia al medesimo ricorso, con un «prezzo» che sale a mano a mano che ci si avvicina alla sentenza, e cresce ulteriormente dopo la pronuncia, se accoglie le istanze del ricorrente;

i fenomeni corruttivi si circoscrivono anche eliminando queste trattative, soprattutto quando deve prevalere l'interesse pubblico a non far rivivere un atto motivatamente annullato,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del presente disegno di legge, e in particolare di quanto contenuto nei primi articoli, a emanare una direttiva alle amministrazioni pubbliche tesa a far sì che, con particolare riferimento ai procedimenti di appalto, esse intensifichino l'esercizio dell'autotutela per i provvedimenti colpiti da sentenza di annullamento, ancorché non definitiva, pur quando colui che ha ottenuto soddisfazione in sede giurisdizionale rinunci al ricorso. Ciò in particolare quando vi sia interesse pubblico a non dare esecuzione a un atto dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo. 9/4434/39. Mantovano, Pagano, Costa.

La Camera,

premessi che:

l'ammodernamento del nostro sistema giudiziario passa anche attraverso l'adeguamento del diritto – penale, civile e processuale – agli *standard* comuni europei e

internazionali, presupposto necessario e imprescindibile affinché sia meglio coniugata la lotta alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali e prosegua il processo di armonizzazione di istituti e procedure degli Stati membri dell'Unione europea;

il mancato recepimento di alcune decisioni-quadro dell'Unione europea in materia di giustizia ha determinato un ritardo del nostro Paese nel processo di adattamento e di ridefinizione degli strumenti normativi definiti a livello europeo;

in particolare, non hanno ancora trovato attuazione la decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione-quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, per le quali sono già scaduti i termini di attuazione, e delle quali la finalità principale è di realizzare, in modo uniforme sul territorio europeo, un efficace contrasto alla formazione dei profitti economici della criminalità organizzata;

la delega per il recepimento della decisione-quadro 2006/783/GAI era contenuta nell'articolo 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), ma il termine previsto dalla medesima legge per l'esercizio della delega è trascorso senza che sia stato adottato dal Governo il necessario decreto legislativo di attuazione;

anche la Commissione europea, chiamata a controllare l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI e la sua osservanza da parte degli Stati membri, in una relazione del febbraio 2010 e in una comunicazione dell'agosto 2010, ha invitato i Paesi che non hanno ancora emanato la legislazione a provvedere in tal senso, mettendo in luce come uno scarso livello di attuazione della normativa contenuta nella decisione quadro, unitamente alla permanenza di ostacoli burocratici, impedisca il reciproco riconoscimento delle sentenze concernenti la confisca;

in altre occasioni parlamentari è stata sollecitata l'urgenza del recepimento di tale decisione quadro; la mancanza di una normativa di attuazione rende difficoltosa la collaborazione fra le nostre autorità giudiziarie e quelle degli altri Stati membri e pregiudica un'efficace azione di contrasto del crimine transfrontaliero; l'esecuzione all'estero dei provvedimenti di confisca dei proventi di reato, compresi i patrimoni della mafia e delle altre organizzazioni criminali, costituisce uno strumento di contrasto fondamentale e insostituibile ed è un obiettivo che l'Italia dovrebbe inserire tra le priorità di azione, anche in considerazione del rientro di cospicue risorse che lo strumento della confisca consente, quanto mai opportuno in un momento di grave crisi economico-finanziaria,

impegna il Governo

a presentare tempestivamente un'iniziativa legislativa volta al recepimento della decisione-quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione-quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. 9/4434/40. Garavini, Ferranti, Giovanelli, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Samperi, Gozi.